

86.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	1835	(Articolo del relativo decreto-legge)	1788
Disegno di legge di conversione n. 1466:		(Emendamenti e subemendamento)	1790
(Articolo unico)	1763	(Ordine del giorno)	1796
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	1763	Disegno di legge di conversione n. 1193:	
(Articolo del relativo decreto-legge)	1766	(Articolo unico)	1799
(Emendamenti)	1774	(Modificazioni apportate dalle Commissioni)	1799
(Ordine del giorno)	1774	(Articoli del relativo decreto-legge)	1803
Disegno di legge di conversione n. 1192:		(Emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi)	1824
(Articolo unico)	1779	Ministro della pubblica istruzione (Trasmisione di documento)	1835
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	1779	Missioni vevoli nella seduta del 27 ottobre 1994	1835
(Articolo del relativo decreto-legge)	1779	Proposta di legge (Annunzio)	1835
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	1782	Proposta di legge costituzionale (Adesione di un deputato)	1835
(Ordini del giorno)	1783		
Disegno di legge di conversione n. 1371:			
(Articolo unico)	1787		
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	1787		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 899. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE
1994, N. 547, RECANTE INTERVENTI URGENTI A
SOSTEGNO DELL'ECONOMIA (APPROVATO DAL SENATO)
(1466-A).*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 gennaio 1994, n. 22, 18 marzo 1994, n. 184, 25 maggio 1994, n. 312, e 25 luglio 1994, n. 463.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE 1994, N. 547, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

All'articolo 1, al comma 1, lettera d), dopo le parole: « per l'anno 1996 », sono aggiunte le seguenti: « , di cui il 30 per cento riservato alle piccole e medie imprese individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1° giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, e il 40 per cento alle imprese operanti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1, 2 e 5-b) del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 ».

All'articolo 2:

al comma 3, nell'alinea, primo periodo, le parole: « accordi internazionali » sono

sostituite dalle seguenti: « contratti internazionali »; nel medesimo alinea, secondo periodo, dopo la parola: « individuazione » sono inserite le seguenti: « o dell'attuazione »; dopo le parole: « soggetto a capitale pubblico », sono inserite le seguenti: « , cui spetterà solo il rimborso delle spese »; alla lettera a), la parola: « Difesa » è sostituita dalla seguente: « difesa »; la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) della rilevanza delle iniziative volte al potenziamento strutturale delle imprese anche attraverso adeguate razionalizzazioni e diversificazioni, all'accrescimento delle risorse tecnologiche, allo sviluppo della competitività internazionale e alla riconversione da produzioni militari a produzioni civili, eccezion fatta per quelle attività che non sono passibili di riconversione. »;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Sono autorizzati, per l'anno 1994, interventi per l'ammontare complessivo di lire 220 miliardi, definiti d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i Ministeri del tesoro, delle finanze, della difesa e dell'interno, finalizzati all'acquisto per la protezione civile, il Corpo della guardia di finanza, l'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato di elicotteri per integrare le flotte esistenti, nonché di aerei ad ala fissa destinati ad assolvere ad esigenze di mobilità tattica veloce, anche per missioni di medio raggio.

3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a lire 120 miliardi per gli elicotteri ed

a lire 100 miliardi per gli aerei ad ala fissa, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando le rubriche relative al medesimo Ministero del tesoro per lire 100 miliardi ed al Ministero dei trasporti e della navigazione per lire 120 miliardi »;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. I criteri e le modalità di cui ai commi 6 e 7 relativamente ai pagamenti da effettuare e alle anticipazioni da concedere si applicano anche all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 »;

dopo il comma 10, è inserito il seguente:

« 10-bis. Al fine di conseguire in tempi brevi gli obiettivi previsti, in attuazione del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nella delibera CIPE del 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994, sulla conferma dell'intervento di durata quadriennale denominato CAMPEC-ENEA e finalizzato allo sviluppo di materiali innovativi e alle loro applicazioni in particolare in campo ambientale, è autorizzato l'utilizzo, per lo svolgimento delle attività di ricerca, anche dei fondi precedentemente assegnati per la realizzazione di nuove infrastrutture e non ancora utilizzati. Le attività di ricerca saranno svolte dall'ENEA nel proprio Centro di ricerche di Portici con la collaborazione scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Università di Napoli. »;

al comma 11, le parole da: « il Consorzio interuniversitario » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « l'Istituto nazionale per la fisica della materia istituito con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506. »;

dopo il comma 13, è inserito il seguente:
a7 « 13-bis. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“g-bis) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443” »;

dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:
a7bis. Le disponibilità del capitolo 7559 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno 1995 ».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

« ART. 2-bis. - (Interventi a sostegno dell'industria aeronautica. Finanziamenti accordati a valere sulla legge 17 febbraio 1982, n. 46). - 1. Al fine di preservare la base tecnologica dell'industria aeronautica nazionale dalla recessione economica e di agevolare lo sviluppo delle imprese aeronautiche italiane che sono anche impegnate in collaborazioni internazionali, con particolare riguardo all'ambito comunitario, le aziende che nell'ultimo bilancio presentino situazioni riconducibili ai requisiti previsti all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, possono ottenere, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che i benefici ad esse accordati ai sensi delle leggi 17 febbraio 1982, n. 46, e 5 agosto 1988, n. 346, e successive modificazioni e integrazioni, vengano ricalcolati ai fini dell'ammortamento secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma nono, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808. Detti ammortamenti, in deroga al regolamento afferente all'articolo 4 della predetta legge n. 808 del 1985, avranno inizio a partire dalla data della avvenuta consegna di aeromobili per uso civile in entità pari al 20 per cento di quelli previsti dai rispettivi piani di ammortamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative tra i capitoli 7551 e 7548 rispettivamente dello stato di previsione della spesa dei Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il capitolo 7552 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

« ART. 2-ter. - (Settore aeronautico della Difesa). — 1. Le disponibilità residue complessive al 31 dicembre 1993 del capitolo 7553 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernenti gli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera c), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono destinate a consentire nell'anno 1994 interventi in termini attualizzati per le finalità di cui alla lettera b) del primo comma del medesimo articolo 3. Al fine di consentire, nell'anno 1994, l'urgente completamento di programmi produttivi necessari per il settore aeronautico della Difesa, da definire mediante apposite intese tra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sostiene l'onere di ammortamento, per capitale ed interessi, relativo a mutui contratti dall'impresa fornitrice utilizzando per lo scopo le disponibilità per gli anni 1994 e seguenti relative agli interventi di cui alla lettera c) del primo comma del medesimo articolo 3. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti ».

Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

« ART. 7-bis. - (Crediti di imposta relativi all'IVA). — 1. Gli uffici provinciali IVA

hanno l'obbligo di pubblicare una graduatoria degli aventi diritto a rimborsi dell'IVA. Tale graduatoria può essere consultata dai diretti interessati o da persone da queste delegate.

2. La graduatoria è formata sulla base della data di presentazione della domanda di rimborso. Le domande inviate per posta si considerano presentate l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio.

3. La graduatoria deve indicare i nominativi, la data delle domande, l'importo dei rimborsi ed un'eventuale richiesta di ulteriore documentazione al contribuente. In ordine a tale richiesta dovranno essere indicate la data di invio e quella di avvenuta ricezione della relativa documentazione.

4. Gli uffici non possono effettuare più di una richiesta dettagliata di ulteriore documentazione per la stessa pratica di rimborso.

5. Gli uffici devono procedere ai rimborsi secondo l'ordine di cui al comma 2. Nel caso di richiesta di ulteriore documentazione, il pagamento del rimborso è sospeso fino al quinto giorno successivo alla comunicazione della documentazione richiesta.

6. Le domande che, per mancanza di disponibilità finanziaria o per altre cause, non possano essere definite entro l'anno sono inserite in testa alla graduatoria dell'anno successivo.

7. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo può essere valutata ai fini della rotazione del personale responsabile ».

Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:

« ART. 8-bis. - (Interventi in favore della regione Sardegna). — 1. A completamento degli interventi sulla Sardegna centrale previsti dall'intesa di programma sottoscritta il 28 marzo 1991 dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dal Presidente della regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e approvata con delibera CIPE del 25 marzo 1992, pubblicata nella Gaz-

zetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la complessiva spesa di lire 650 miliardi, pari a lire 350 miliardi per l'anno 1995 e a lire 300 miliardi per l'anno 1996.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante parziale utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando la rubrica relativa al Ministero medesimo.

ART. 8-ter. - (Proroga di termini). - 1. Il termine stabilito nell'articolo unico della legge 10 maggio 1983, n. 191, è prorogato al 31 dicembre 2000 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Interventi a sostegno dell'occupazione).

1. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, le amministrazioni competenti provvedono alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque rispettivamente disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine:

a) il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è ulteriormente incrementato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

b) il fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio

1985, n. 49, è ulteriormente integrato dell'importo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

c) la dotazione del fondo contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è ulteriormente integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

d) il fondo per la ricerca applicata di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ulteriormente integrato della somma di lire 250 miliardi per l'anno 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996;

e) il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ulteriormente integrato della somma di lire 50 miliardi, per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

f) il fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e successive modificazioni, è ulteriormente integrato degli importi di lire 63.458 milioni per l'anno 1994 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1995.

g) il fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato per l'anno 1994 di lire 50 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 7563 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1994, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 7 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

2. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine, per la prosecuzione del programma di opere irrigue di rilevanza nazionale, individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. È abrogato l'articolo 2 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

3. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 1, lettera g), pari a lire 63.458.000.000 per l'anno 1994, a lire 710 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 700 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando, per l'anno 1994, parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, per gli anni 1995 e 1996 quanto a lire 310 miliardi per l'anno 1995 e a lire 250 miliardi per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, quanto a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 300 miliardi per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

4. Nel territorio della provincia di Bolzano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si applicano anche nei casi di assunzione

diretta di lavoratori di cui agli articoli 11 e 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2.

(Interventi nei diversi comparti economici).

1. Per assicurare correntezza nella corresponsione dei contributi negli interessi relativi alle operazioni di mutuo contratte ai sensi e per gli effetti della legge 12 agosto 1977, n. 675, lo stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è integrato della somma di lire 150 miliardi nell'anno 1994, cui si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni. Il predetto capitolo 9012 è reintegrato di pari importo nell'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.

2. La durata delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, si intende stabilita nella durata massima di anni 15 e le somme a tal fine autorizzate, non impegnate nell'anno di competenza, possono esserlo nei successivi cinque anni. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Ministero dell'interno direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento.

3. Sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro per la realizzazione di iniziative di supporto in favore di imprese operanti nel settore della difesa e interessate da accordi internazionali, anche al fine di agevolare processi di ricapitalizzazione necessari per adeguare le condizioni

di competitività internazionale. Ai fini dell'individuazione degli interventi, il Ministro del tesoro, che può avvalersi di un soggetto a capitale pubblico, provvede con uno o più decreti tenendo prioritariamente conto:

a) della rilevanza qualitativa e quantitativa, delle presenze industriali nei vari comparti delle attività della Difesa e nei comparti ad esse connessi;

b) della rilevanza delle iniziative volte al potenziamento strutturale delle imprese anche attraverso adeguate razionalizzazioni e diversificazioni, all'accrescimento delle risorse tecnologiche e allo sviluppo della competitività internazionale.

4. Fatti salvi gli interventi già autorizzati anteriormente alla data del 25 luglio 1994, gli ulteriori interventi di cui al comma 3 sono individuati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e sono autorizzati dal Ministero del tesoro, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministero del tesoro assume impegni pluriennali, con effetti dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratti sul mercato internazionale; dette rate sono corrisposte direttamente agli istituti finanziari. Per tale scopo, sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi con decorrenza dal 1995. Al relativo onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma primo, lettera a), dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985,

n. 808, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, previo parere del comitato di cui all'articolo 2 della medesima legge, ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento mutui contratti dalle imprese in relazione a programmi approvati ai sensi dell'articolo 4 della citata legge 24 dicembre 1985, n. 808, correlati a limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi, con decorrenza 1994, e di lire 50 miliardi, con decorrenza 1995. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti. Al relativo onere, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 75 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'utilizzazione dei fondi di cui al presente comma, fatte salve le determinazioni adottate con delibera del CIPI del 28 dicembre 1993, relativamente agli interventi previsti dall'articolo 6, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che ha rifinanziato gli interventi per il settore aeronautico, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasmettere al CIPE entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiorna le condizioni di ammissibilità dei programmi agli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e determina le priorità avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento e sviluppo dell'occu-

pazione, di equa ripartizione sul territorio nazionale e di sostegno alle aree depresse.

7. Per assicurare lo sviluppo ed il potenziamento del settore anche attraverso la tempestiva attuazione di accordi internazionali, relativamente ai programmi di cui al comma 6, in fase di avvio e ad elevato contenuto tecnologico, le previste anticipazioni sono commisurate alla media delle spese ammissibili per ciascun programma relative al primo triennio.

8. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a stipulare contratti di ricerca al fine della realizzazione del programma di ricerca per l'osservazione della terra dallo spazio con le procedure di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e coordinando la ricerca nei campi suddetti effettuata presso gli enti e gli altri soggetti interessati. I relativi contratti possono essere affidati ai medesimi soggetti proponenti e loro consorzi, sentito il comitato di cui all'articolo 7 della citata legge n. 46 del 1982.

9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

10. Per consentire l'avvio di attività di costruzione e verifica sperimentale di componenti del nocciolo della macchina per studi sulla fusione a confinamento magnetico denominata IGNITOR, è assegnato all'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'ente medesimo, un contributo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'ac-

cantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

11. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di sincrotone di Trieste e di Grenoble, realizzati sulla base delle delibere CIPE del 28 maggio 1987 e del 30 maggio 1991, è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 25 miliardi annui a decorrere dal 1994 per il primo nonché 5 miliardi per il 1994, 10 miliardi per il 1995 e 15 miliardi annui a decorrere dal 1996 per il secondo, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. La quota destinata all'iniziativa di Grenoble viene erogata tramite il Consorzio interuniversitario di fisica della materia, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1987.

12. Per consentire la prosecuzione degli interventi per la riconversione delle produzioni di amianto, avviati ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 della medesima legge possono essere utilizzate anche negli anni 1994 e 1995.

13. Le somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono ripartite tra le regioni e da queste utilizzate secondo la graduatoria generale approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1993.

14. Le somme impegnate per la concessione dei contributi ai sensi degli articoli 10, 11 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e degli articoli 11, 12 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, totalmente o parzialmente non più dovute a seguito di rinuncia, di mancata realizzazione delle opere, ovvero per gli altri motivi previsti dalle norme vi-

genti, sono versate sul capitolo 3600 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero del tesoro, ai fondi di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

ART. 3.

(Disposizioni sul credito agevolato al commercio e sulle camere di commercio e per consorzi tra piccole e medie imprese per l'esportazione).

1. Per le operazioni di credito agevolato al commercio di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, già approvate dal comitato di gestione di cui all'articolo 6 della predetta legge alla data del 30 giugno 1993, il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, per l'emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni, è differito di due anni. Per dette operazioni continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a riconoscere agli istituti di credito autorizzati, in relazione ai contributi concessi, un interesse semplice pari al tasso di riferimento applicato all'operazione di finanziamento per il periodo dal 1° gennaio 1993, ovvero dalla data di ammissione alle agevolazioni se successiva, fino alla data di emanazione del decreto di concessione del contributo stesso.

3. Il comitato di gestione della citata legge n. 517 del 1975 provvede entro il 30 giugno 1994 ad approvare le domande di ammissione al credito agevolato al commercio già presentate, entro i termini, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei limiti delle disponibi-

lità del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e la ripartizione dei fondi per ambito regionale. Alle operazioni approvate ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'emanazione dei decreti di concessione dei contributi per le operazioni di cui ai commi 2 e 3 secondo l'ordine cronologico di approvazione da parte del comitato di gestione, con priorità per le operazioni che comportano anche l'erogazione di contributi in conto capitale.

5. A decorrere dal 1° luglio 1994 il comitato di gestione della legge n. 517 del 1975 è soppresso. Dalla stessa data le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni al predetto comitato di gestione sono attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Per l'anno 1994, a valere sulla spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191, è attribuita alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura scorporanti con un numero di imprese iscritte al registro delle ditte, a seguito della separazione, inferiore a 40 mila, la somma complessiva di lire sei miliardi a titolo di contributo perequativo, con conseguente riduzione proporzionale del contributo spettante alle altre camere beneficiarie. La predetta somma è ripartita dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate in misura inversamente proporzionale al numero delle ditte e delle unità locali tenute al pagamento del diritto annuale per il 1994, operanti nelle rispettive circoscrizioni territoriali.

7. Nella regione Trentino-Alto Adige la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata è effettuata separatamente nelle province autonome di Trento e Bolzano a cura delle rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

8. L'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 108 del regolamento-tipo per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 luglio 1982, avrà luogo, con decorrenza 16 ottobre 1984, sulla base delle corrispondenze stabilite, per gli impiegati civili dello Stato, dalla commissione di cui all'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, l'indennità integrativa speciale si intende inclusa nei fondi di previdenza a capitalizzazione, con esclusione della rivalutazione di cui al medesimo articolo 1, a decorrere dal 16 marzo 1970, per gli importi di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e successive modifiche, ed a decorrere dal 1° gennaio 1972, per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati.

10. I soggetti ammessi a richiedere l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, sono tenuti al pagamento preventivo alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di una somma commisurata al quantitativo di prodotto sottoposto a certificazione. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono stabiliti annualmente l'ammontare degli importi, nonché le modalità di pagamento.

11. È autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1994-1996 per la concessione dei contributi ai consorzi all'esportazione di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. Al relativo onere si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

ART. 4.

(Rapporti con l'IRI S.p.a.)

1. Al fine esclusivo di rimborsare, a titolo forfettario e definitivo, le operazioni finanziarie per il risanamento del settore siderurgico, già poste in essere dall'IRI ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 7 febbraio 1991, n. 42, ed in conformità alla decisione CECA n. 218 del 24 dicembre 1988, è autorizzata la spesa di lire 3.000 miliardi, in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.200 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1996.

2. L'IRI S.p.a. iscrive l'importo di cui al comma 1 ad incremento del proprio netto patrimoniale.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando parzialmente a tale scopo la voce « Ministero del tesoro ».

ART. 5.

(Norme procedurali)

1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, le amministrazioni che, nell'ambito del proprio stato di previsione, hanno attivato capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea, debbono trasmettere al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, dettagliate informazioni contabili in ordine alle somme iscritte ai capitoli medesimi ed ai relativi movimenti di cassa.

2. Il fondo di cui al comma 1 trasmette i predetti dati al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della relazione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. In sede di predisposizione del rendiconto generale dello Stato, il Ministro del tesoro fornisce al Parlamento una complessiva esposizione contabile sia dei reciproci flussi finanziari intercorsi, nell'anno, tra l'Italia e l'Unione europea, sia delle erogazioni effettuate da parte delle amministrazioni interessate a valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli di cui al comma 1, sia delle erogazioni poste in essere dal fondo di rotazione in attuazione di interventi di politica comunitaria.

3. Entro il 15 ottobre 1994 il Ministro dei trasporti e della navigazione trasmette al Parlamento il contratto di programma e la revisione del contratto di servizio pubblico ai sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 210 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il Tesoro è altresì autorizzato ad erogare alle Ferrovie dello Stato S.p.a., nelle more della quantificazione da parte della società stessa dell'ammontare del disavanzo del fondo pensioni, le somme iscritte in bilancio negli anni 1992, 1993 e 1994 a copertura del disavanzo medesimo e non ancora corrisposte alla società.

5. Le disponibilità dei capitoli 2643 e 3157 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ed i residui del capitolo 4792 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, esistenti al 31 dicembre 1993, sono mantenuti in bilancio per essere utilizzati nell'esercizio successivo.

ART. 6.

(Norme in materia di finanza e di patrimonio pubblico).

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« 3. Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a negoziare, con gli istituti di credito di cui al comma 3-*quater*, aperture di credito a fronte di deliberazioni di alienazioni di beni di loro proprietà. Le deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da alienare. Gli utilizzi delle aperture di credito sono versati, per gli enti assoggettati alle disposizioni sulla tesoreria unica, nella contabilità fruttifera aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili dagli enti locali per le finalità previste dai commi precedenti, nonché per spese di manutenzione straordinaria o per altre spese in conto capitale incrementative del patrimonio degli enti. Al rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni.

3-*bis*. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti anche da garanzia, da costituirsi mediante emissione di delegazione di pagamento da rilasciarsi secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tale garanzia diviene operativa qualora, entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di cui al comma 3 non siano state realizzate.

3-*ter*. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di successive situazioni di insolvenza degli enti stessi.

3-*quater*. Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono designati gli istituti di credito con i quali gli enti locali sono autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al comma 3, e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità, intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestive le decisioni operative degli enti stessi ».

2. Il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 3-*quater* dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 7.

(Rimborsi IVA).

1. In via transitoria, e comunque fino al 31 dicembre 1994, i rimborsi dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati al 31 dicembre 1993, sono eseguiti anche a cura dei competenti uffici IVA, utilizzando i fondi della riscossione giacenti sulle contabilità speciali intestate agli stessi. Al termine dell'anzidetto periodo transitorio le somme residue sono versate all'erario.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, non si applicano alle contabilità speciali intestate agli uffici IVA. Restano ferme le disposizioni relative al conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive norme di attuazione.

3. I riscontri sui rendiconti resi e da rendersi a cura degli uffici di cui al comma 1 sono demandati alle ragionerie provinciali dello Stato.

ART. 8.

(Ville venete).

1. L'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 233, è così sostituito:

« a) il 70 per cento è destinato alla erogazione di mutui, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, per il finanziamento di opere di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione degli immo-

bili di cui all'articolo 2. Le somme derivanti dal rimborso dei mutui, nonché i relativi interessi attivi vengono introitati dall'Istituto regionale per le Ville venete e riutilizzati ai sensi della presente legge, in aggiunta al contributo annuale previsto dalla medesima; ».

ART. 9.

(Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane).

1. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è abrogato.

2. Il sesto comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è sostituito dal seguente:

« I maggiori introiti da pedaggio derivanti dall'eventuale eccedenza delle tariffe effettivamente applicate rispetto a quelle previste in convenzione, nonché dai sovrapprezzi di cui al comma precedente, devono essere versati sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla copertura degli interventi di cui al primo comma, e successivamente al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane secondo modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro del tesoro e saranno dal Fondo stesso impiegati per il pagamento delle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dalle società concessionarie autostradali, con garanzia dello Stato, e rimaste insolte ».

ART. 10.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

Sopprimere il comma 8.

3. 1.

Rebecchi, Carli, Domenici, Aloisio.

ART. 8-bis.

Sopprimerlo.

8-bis. 2.

Il Governo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I finanziamenti possono essere utilizzati nel restante territorio delle zone interne svantaggiate e delle aree di crisi della Sardegna a sostegno delle piccole e medie imprese industriali, artigiane e agricole. I programmi di investimento vengono definiti e realizzati dai Ministeri competenti.

8-bis. 1.

Nuvoli, Taddei, Massidda, Onnis, Pilo, Fonnesu, Pinto.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il sesto comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è sostituito dai seguenti:

« I maggiori introiti da pedaggio derivanti dall'eventuale eccedenza delle tariffe

effettivamente applicate rispetto a quelle previste in convenzione devono essere versati sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla copertura degli interventi di cui al primo comma, e successivamente al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane secondo modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro del tesoro e saranno dal Fondo stesso impiegati per il pagamento delle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dalle società concessionarie autostradali, con garanzia dello Stato, e rimaste insolute.

I maggiori introiti derivanti dai sovrapprezzi di cui al comma precedente sono utilizzati per le finalità di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211 ».

9. 1.

Galletti, Biricotti, Canesi, Angelini, Bova, Taurino, Mastroluca, Giardiello, Diana, Olivo, La Saponara.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia;

rilevato come il comma 8 dell'articolo 3 non risolve che parzialmente i problemi dell'inquadramento del personale delle Camere di commercio e non corrisponda ai contenuti della legge-quadro n. 29 del 1993 che dispone la delegificazione della materia relativa agli inquadramenti del personale nel settore del pubblico impiego;

considerato come le Camere di commercio siano obbligate ad assumere personale attraverso operazioni complesse e pro-

cedure costose, con disposizioni relative all'inquadramento scoordinate e particolarmente disomogenee;

impegna il Governo

ad intervenire per favorire la regolamentazione della materia rispondendo alle sentenze in questo senso emanate, o attra-

verso un confronto tra le parti sociali interessate o attraverso l'emanazione di un provvedimento organico.

(9/1466/1).

Rebecchi, Carli, Aloisio, Domenici, Gritta Grainer, Lombardo, Manzini, Raffaelli, Rannieri, Rizza, Settimi, Viviani, Zani.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE
1994, N. 528, RECANTE DISCIPLINA OPERATIVA CONCER-
NENTE PARTECIPAZIONI E PROVENTI DEL TESORO, NON-
CHÈ NORME SUGLI ORGANISMI E SULLE PROCEDURE
ATTINENTI AI MERCATI, ALLA TESORERIA E ALL'EAGAT
(1192)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 marzo 1994, n. 166, 6 maggio 1994, n. 275, e 8 luglio 1994, n. 436.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

L'articolo 4 è soppresso.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. (Interessi su depositi e conti dello Stato). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e sui conti, intestati al Ministero del tesoro, nonché gli interessi sul "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di cui all'articolo 1, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto anche ai fini dei versamenti in acconto delle ritenute per il 1994 ».

L'articolo 8 è soppresso.

Al titolo, le parole: « ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT » sono sostituite dalle seguenti: « ai mercati e alla Tesoreria ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ART. 1.**

(Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

« 1. È istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di seguito denominato "Fondo". Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. ».

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, l'alinea è sostituito dal seguente:

« 2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto: ».

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *h-bis*) l'importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539. ».

4. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

« 2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo. ».

5. L'articolo 4 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — (*Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato*) — 1. I conferimenti di cui all'articolo 3 sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995.

2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati.

3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.

4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483. ».

ART. 2.

(*Ammissibilità del servizio di riproduzione in facsimile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato*).

1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a

mezzi telematici, è consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in facsimile, nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Ministero del tesoro.

ART. 3.

(*Trattamento tributario di talune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico*).

1. L'esenzione prevista dall'articolo 1, terzo comma, terzo periodo, del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, non si applica alle transazioni riguardanti titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico dei titoli di Stato poste in essere al di fuori del predetto mercato da soggetti residenti con soggetti non residenti aderenti al mercato stesso. Ai fini dell'applicazione della tassa, tali transazioni si considerano in ogni caso perfezionate nel territorio dello Stato e il soggetto residente, ove non autorizzato al pagamento in modo virtuale, può corrispondere la tassa anche mediante versamento in conto corrente postale nel termine di trenta giorni.

ART. 4.

(*Attività delle società di forestazione controllate dal Ministero del tesoro*).

1. Nei limiti delle risorse disponibili e in attesa del trasferimento alle regioni, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1994, dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società di forestazione, già controllate dalla società Finanziaria agricola meridionale (FINAM) S.p.a. in liquidazione, adempiono ai compiti di prevenzione degli incendi, di ma-

nutenzione, di custodia e di sorveglianza strettamente necessari per assicurare l'incolumità delle persone e la conservazione del patrimonio boschivo e forestale.

2. A fronte delle attività di cui al comma 1, nonché per le esigenze finanziarie connesse alla liquidazione, possono essere utilizzati i fondi di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

ART. 5.

(Impignorabilità del conto di contabilità speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69).

1. Alla contabilità speciale di cui all'articolo 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.

ART. 6.

(Emissione di titoli di Stato da assegnare alla Banca d'Italia in conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria).

1. L'articolo 7 della legge 26 novembre 1993, n. 483, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, qualora l'emissione dei titoli avvenga nell'anno predetto, oppure a quello indicato nella legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio

di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, qualora l'emissione avvenga nell'anno 1994. ».

ART. 7.

(Interessi su depositi e conti dello Stato).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti, intestati al Ministero del tesoro, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte.

ART. 8.

(Disposizioni in materia di procedure di dismissione EAGAT).

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, il comitato di liquidazione EAGAT consegna le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro — Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

2. Ai fini della migliore valorizzazione del patrimonio dell'ex EAGAT, l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti può avvalersi delle disposizioni in materia di accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente dallo Stato, previste dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, anche con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

3. Il personale in servizio presso il comitato di liquidazione EAGAT alla data di entrata in vigore del presente decreto è assegnato, su domanda, dalla data di cui al comma 1, all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, con trattamento economico non superiore a quello delle qualifiche e dei profili vigenti per il personale delle Amministrazioni statali, sulla base delle corrispondenze definite con decreto del Ministro del tesoro.

ART. 9.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1.

Campatelli, Serafini, Vozza, Soriero, Mattioli, Guidi, Mattina, Schettino, Solaroli, Ferrante, Di Rosa.

Sopprimere il comma 5.

1. 2.

Carazzi, Luigi Marino, Guerra.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART.7-bis.

(Disposizioni in materia di procedure di dismissione EAGAT).

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, il comitato di liquidazione EAGAT consegna le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro — Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

2. Ai fini della migliore valorizzazione del patrimonio dell'ex EAGAT, l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti può avvalersi delle disposizioni in materia di accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente dallo Stato, previste dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, anche con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

3. Il personale in servizio presso il comitato di liquidazione EAGAT alla data di entrata in vigore del presente decreto è assegnato, su domanda, dalla data di cui al comma 1, all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, con trattamento economico non superiore a quello delle qualifiche e dei profili vigenti per il personale delle Amministrazioni statali, sulla base delle corrispondenze definite con decreto del Ministro del tesoro.

7. 02.

Governo.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni in materia di procedure di dismissione EAGAT).

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del settore termale pubblico, le azioni delle aziende termali già inquadrare nell'EAGAT, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuite, anche a modifica di precedenti disposizioni di legge, al Ministero del tesoro, mentre i diritti dell'azionista sono esercitati, a far data dallo stesso termine, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato.

7. 01.

Paola Martinelli.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni in materia di procedure di dismissione EAGAT).

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, il comitato di liquidazione EAGAT consegna le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro — Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

7. 03.

La Commissione.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che il dibattito delle forze sociali, imprenditoriali, istituzionali ha evidenziato la necessità di pervenire rapidamente al riordino del settore termale;

la colpevole improvvisazione con la quale il Consiglio superiore della sanità ha proposto l'esclusione delle malattie dell'apparato gastroenterico dalle patologie trattabili a carico del servizio sanitario nazionale mette a repentaglio la sopravvivenza di molti stabilimenti termali;

è impossibile scindere attività termale e turismo, riordino del settore termale e destinazione del patrimonio;

viste le legittime aspettative espresse dagli scioperi di questi giorni di intere comunità che basano la loro economia ed identità sull'intreccio attività termale-turismo fino a giungere ad un indotto da 1 a 12;

da troppi anni esiste in Parlamento il progetto di riordino del sistema termale che prevede, tra le altre cose:

a) trasferimento del patrimonio delle aziende termali ex EAGAT alle regioni ed ai comuni, trasferimento da effettuare anche considerando che le acque termali secondo l'articolo 117 della Costituzione e provvedimenti legislativi attuativi sono patrimonio indisponibile delle regioni;

b) la classificazione della tipologia del patrimonio secondo i seguenti criteri: 1) attività e patrimonio strumentali all'attività terapeutica termale; 2) patrimonio di interesse collettivo (strade, parchi, giardini e simili); 3) altre attività e patrimoni a destinazione non vincolata;

c) una nuova gestione privata che, assumendo gli interessi dell'intero tessuto economico locale, sia in grado di rilasciare le aziende, volano inscindibile dell'intero sistema economico-sociale;

d) la classificazione degli stabilimenti termali strumento di garanzia scientifica delle cure.

impegna il Governo:

ad avviare il confronto con gli enti locali nella sede della Conferenza Stato-regioni sulla materia in oggetto;

ad assumere proprie coordinate iniziative legislative per il riordino della materia.

(9/1192/1).

Berlinguer, Mussi, Serafini, Vozza, Campatelli, Caccavari, Galileo Guidi, Mattioli, Innocenti, Boselli, Masini, Vigni, Gritta Grainer, Rinaldi, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Bindi, Moioli Viganò, Luigi Marino, Visani, Turrone, Scotto di Luzio.

La Camera,

considerato che il Comitato di liquidazione ex EAGAT cessa la sua attività il 31 ottobre 1994 e che pertanto si rende necessario un provvedimento in pari data per la consegna delle attività esistenti, dei libri contabili e del rendiconto al Ministero del tesoro nonché per la sistemazione del relativo personale;

ribadita l'indisponibilità del demanio regionale delle acque termali,

impegna il Governo:

1) ad individuare ed a trasferire onerosamente agli enti locali le attività e i patrimoni strettamente strumentali all'attività termale;

2) a ricollocare gratuitamente agli enti pubblici territoriali dove l'attività ha luogo i patrimoni di interesse collettivo (strade, parchi, giardini e simili);

3) ad individuare le altre attività; le aziende i rami d'azienda i patrimoni a destinazione non vincolata e a ricollocarle per via onerosa ai privati secondo le vigenti norme;

4) ad assumere opportune iniziative affinché gli enti pubblici territoriali cedano la gestione a società private, verificando anche l'ipotesi di un'unica società che miri al rilancio dell'intero comparto.

(9/1192/2).

Ostinelli.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1994, N. 564, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE (1371)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — (*Riduzione delle agevolazioni in materia di società cooperative e loro consorzi*). — 1. Le società cooperative, e loro consorzi, sono assoggettate, a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte, finora esclusa, costituita dalle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

2. Per le società cooperative, e loro consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita una imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese per l'esercizio in corso alla predetta data, in ragione di una aliquota dell'1,15 per cento sull'ammontare delle riserve indivisibili iscritte nel relativo bilancio.

3. Le società cooperative agricole, di piccole pesca e sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi,

sono escluse dalla proroga di cui all'articolo 1 e dall'imposta straordinaria di cui al comma 2 del presente articolo.

4. L'imposta straordinaria deve essere versata secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461. È consentito posticipare il versamento del 50 per cento del dovuto fino al 15 dicembre 1995, con l'applicazione degli interessi legali.

5. Le assegnazioni di seconde case a favore dei soci delle cooperative cessano di essere agevolate. Conseguentemente, nell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dopo le parole: « di alloggi » sono inserite le seguenti: « , adibiti ad abitazione principale, ».

6. All'articolo 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, alla nota 2, le parole: « società cooperative » sono sostituite dalle seguenti: « cooperative sociali ».

7. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il n. 27-ter) è abrogato.

8. Il numero 27-ter) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, continua ad applicarsi alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro la data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti dello Stato e degli

altri enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 1994.

9. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il n. 41-bis) è sostituito dal seguente:

“41-bis) prestazioni assistenziali fra le quali rientrano a titolo esemplificativo: le prestazioni socio-sanitarie, educativo-assistenziali, educative, sanitarie diverse da quelle di cui al n. 18) dell'articolo 10, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonché da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere”.

10. Per le prestazioni di cui ai numeri 18), 19) e 21) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, rese dai soggetti di cui al n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata allo stesso decreto, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e per quelle di cui al numero 20) del medesimo articolo 10 rese dagli stessi soggetti che abbiano anche l'ulteriore requisito di istituto o di scuola riconosciuta, continua ad applicarsi l'esenzione prevista dal suddetto articolo 10 ».

All'articolo 3, al comma 1, dopo la parola: « uffici » è inserita la seguente: « anche ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Proroga dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese).

1. L'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, si applica fino alla riforma del sistema fiscale e, comunque, non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1995.

ART. 2.

(Riduzione delle agevolazioni in materia di società cooperative e loro consorzi).

1. Le società cooperative, e loro consorzi, sono assoggettate, per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte, finora esclusa, costituita dalle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

2. Per le società cooperative, e loro consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita una imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese per l'esercizio in corso alla predetta data. Per le società che nel periodo dal 30 settembre 1992 alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno chiuso due esercizi, l'imposta si applica in ragione di un'aliquota dell'1,74 per cento della media delle predette riserve indivisibili iscritte nei relativi bilanci. Per le società che nello stesso periodo di tempo hanno chiuso un solo esercizio, l'imposta si applica in ragione di un'aliquota dello 0,82 per cento sull'ammontare delle riserve iscritte nel relativo bilancio.

3. Le società cooperative agricole, di piccola pesca e sociali di cui alla legge 8

novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, sono escluse dalla proroga di cui all'articolo 1 e dall'imposta straordinaria di cui al comma 2.

4. La ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi a favore dei soci delle cooperative, di cui all'articolo 20, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è elevata dal 12,50 al 30 per cento.

5. Le assegnazioni di seconde case a favore dei soci delle cooperative cessano di essere agevolate. Conseguentemente, nell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dopo le parole: « di alloggi » sono inserite le seguenti: « , adibiti ad abitazione principale, ».

ART. 3.

(Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi).

1. La definizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, può essere effettuata mediante accettazione degli importi proposti dagli uffici sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi e di redditività risultanti dalle dichiarazioni. La definizione non può essere effettuata se è stato notificato avviso di accertamento.

2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del comma 1, nonché le modalità di pagamento, anche rateizzato, da effettuare comunque entro il 15 dicembre 1995.

ART. 4.

(Premio straordinario).

1. Per l'anno 1995 in sede di contrattazione nazionale per il comparto Ministeri, nel rispetto dei limiti dettati dalle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, sono definiti i criteri generali per la corresponsione di un premio straordinario finalizzato all'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 4 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, e dall'articolo 3 del presente decreto. Le modalità di attuazione e la determinazione degli obiettivi cui collegare il premio sono fissati con decreto del Ministro delle finanze.

2. Le somme complessive da destinare, per l'anno finanziario 1995, all'erogazione del compenso non possono superare la misura dello 0,50 per cento di quanto effettivamente riscosso nell'attuazione delle norme di cui al comma 1; le somme non erogate per mancato raggiungimento degli obiettivi fissati costituiscono economia di bilancio.

3. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, dispone l'assegnazione allo stato di previsione del Ministero delle finanze delle predette somme.

ART. 5.

(Devoluzione erariale delle maggiori entrate).

1. Le somme rimosse in applicazione delle disposizioni del presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO
RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto.

2. L'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cedente in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. 1.

Pistone, Muzio, Garavini, Bielli,
Boghetta, Vignali, Bellei
Trenti.

Sopprimere il comma 1.

Consequentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto.

2. L'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cedente in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. 2.

Pistone, Muzio, Garavini, Bielli,
Boghetta, Vignali, Bellei
Trenti.

Sopprimere il comma 2.

Consequentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non

abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente »;

b) la lettera *c-bis*) è abrogata.

2. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: « nella misura del 25 per cento » sono aggiunte le parole: « se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 cento in tutti gli altri casi »;

b) l'articolo 3 è abrogato.

3. All'articolo 20, comma 1, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono abrogate le parole: « a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice ».

4. Sono abrogate le altre disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo.

2. 3.

Visco, Turci.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

al comma 3, sopprimere le parole: e dall'imposta straordinaria di cui al comma 2;

sopprimere il comma 4;

dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto.

2. L'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cedente in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. 4.

Pistone, Muzio, Garavini, Bielli,
Boghetta, Vignali, Bellei
Trenti.

Al comma 2, sostituire le parole: delle riserve indivisibili iscritte nel relativo bilancio con le seguenti: della media delle riserve indivisibili iscritte nel bilancio degli esercizi chiusi successivamente alla data del 30 settembre 1992.

2. 5.

Molgora.

Al comma 2, sostituire la parole: 1,15 per cento con le seguenti: 0,75 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto.

2. L'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cedente in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liqui-

data dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. 6.

Pistone, Muzio, Garavini, Bielli,
Boghetta, Vignali, Bellei
Trenti.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'imposta non è dovuta se il relativo ammontare non supera l'importo di lire 100.000 o se il soggetto è sottoposto a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente »;

b) la lettera c-bis) è abrogata.

2. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: « nella misura del 25 per cento » sono aggiunte le parole: « se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi »;

b) l'articolo 3 è abrogato.

3. All'articolo 20, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono abrogate le parole: « a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice ».

4. Sono abrogate le altre disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo.

2. 7.

Turci, Visco.

Al comma 3 sostituire le parole: e dall'imposta straordinaria di cui al comma 2 con le seguenti: e dalle imposte di cui ai commi 1 e 2.

2. 8.

Molgora.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applica l'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.

2. 9.

Molgora.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2. 10.

Sono soppresse le parole: « per errore materiale » e le parole: « di cui ai commi precedenti » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 2 ».

0. 2. 10. 1.

La Commissione.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Le società cooperative, e loro consorzi, che per errore materiale abbiano già versato somme per l'imposta sul patrimonio delle imprese per la parte finora esclusa, possono computarle in diminuzione dall'imposta di cui ai commi precedenti. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 gennaio 1995 sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma.

2. 10.

Molgora.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: « a condizione che il soggetto conferitario abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari »;

b) al terzo comma, lettera f), sono aggiunte, in fine, le parole: « a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia

diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari ».

2. 11.

Pistone, Muzio, Garavini, Bielli,
Boghetta, Vignali, Bellei
Trenti.

Sopprimere i commi 7, 8 e 9.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto.

2. L'imposta sul valore aggiunto dovuta al cedente in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. 12.

Pistone, Muzio, Garavini, Bielli,
Boghetta, Vignali, Bellei
Trenti.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di cui al n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, dipendenti

da contratti conclusi entro la data di entrata in vigore del presente decreto con lo Stato e con gli altri enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 1994.

2. 13.

Castellazzi.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il n. 41-bis è sostituito dal seguente:

« 41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonché da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale ».

2. 14.

Molgora.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) al primo comma dopo le parole: « arte o professione » sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma »;

2) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma precedente non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3, del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c) e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c) e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo

10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili »;

b) all'articolo 19-bis:

1) al primo comma è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati, deve essere rettificata, in più o in meno se i beni e i servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui i beni e servizi ricevono diversa destinazione »;

2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma precedente dev'essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza »;

c) all'articolo 21, al primo periodo del sesto comma sono, in fine, aggiunte le parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta »;

d) all'articolo 23, al terzo comma, dopo le parole: « operazioni esenti » sono aggiunte le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

2. 15.

Pistone, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini.

Sostituire il comma 10, con il seguente:

10. Nel n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, non sono comprese le operazioni di cui ai

numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del predetto decreto.

2. 16.

Molgora.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3. 1.**

Turci, Visco.

Sopprimerlo.

* **3. 2.**

Pistone, Muzio, Garavini, Bielli, Boghetta, Vignali, Bellei Trenti.

Sopprimerlo.

* **3. 3.**

Pinza, Castellani.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: anche.

3. 4.

Pistone, Muzio, Garavini, Bielli, Boghetta, Vignali, Bellei Trenti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: o se è in corso verifica da parte della amministrazione finanziaria, o è stato già redatto verbale da parte della Guardia di finanza.

3. 5.

Pistone, Muzio, Garavini, Bielli, Boghetta, Vignali, Bellei Trenti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I maggiori imponibili emergenti dalle definizioni di cui al comma 1 devono essere assoggettati alle imposte dirette, all'imposta sul valore aggiunto e rilevano anche ai fini previdenziali e del Servizio sanitario nazionale. Sulle somme sono dovuti i soli interessi di ritardato pagamento e non sono applicabili le sanzioni per

l'omesso o il parziale versamento né le sanzioni per l'infedele dichiarazione.

3. 6.

Pistone, Muzio, Garavini, Bielli,
Boghetta, Vignali, Bellei
Trenti.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1.

Pistone, Muzio, Garavini, Bielli,
Boghetta, Vignali, Bellei
Trenti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: finalizzato, fino alla fine del periodo con le seguenti: al fine di incentivare le verifiche sostanziali delle dichiarazioni relative sia alle imposte dirette che indirette ed ai fini previdenziali e assistenziali, mediante accesso congiunto di ispettori degli uffici imposte dirette, degli uffici imposte sul valore aggiunto, della Guardia di finanza e dell'ispettorato del lavoro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: al comma 1, con le seguenti: agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, e dell'articolo 3 del presente decreto-legge.

4. 2.

Pistone, Muzio, Garavini, Bielli,
Boghetta, Vignali, Bellei
Trenti.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

visti il decreto del Ministro delle finanze del 6 settembre 1994, la circolare ministeriale del 23 settembre 1994, i decreti-legge nn. 538 del 1994 e 564 del 1994;

considerato che:

nei campi dell'odontoiatria, dell'odontotecnica e dell'amministrazione di

condominio opera un numero imprecisato di persone non iscritte ai relativi ordini professionali e albi e che pertanto sfuggono ad ogni controllo fiscale e contributivo;

in tal modo si configura una totale evasione ai fini IRPEF, IVA, contributivi eccetera;

i sopracitati disposti legislativi colpiscono esclusivamente coloro che comunque lavorano nella piena legittimità e liceità;

in tal modo sembra si intenda colpire categorie intere che operando legittimamente sentono questi disposti come persecutori e bassamente demagogici;

sottolineando il fatto che le categorie interessate dai controlli sono certe che il Governo non abbia voluto ricorrere alla demagogia né ad un criterio selettivamente punitivo;

impegna il Governo a:

1) verificare il lavoro svolto abusivamente nei settori dell'odontoiatria, dell'odontotecnica e dell'amministrazione di condominio;

2) verificare in particolare la congruità del reddito dichiarato in relazione a quanto emerso dagli studi statistici di settore;

3) concentrare il controllo su elementi oggettivamente economici ed evitare spiacevoli utilizzazioni del materiale giacente negli studi professionali ai fini dell'accertamento;

4) assicurare che i tempi previsti dal citato decreto siano rispettati senza deroghe, onde favorire il ritorno alla normalità dei comparti in oggetto allarmati da una iniziativa che paralizza il relativo mercato indotto.

(9/1371/1).

« Latronico, Lazzarini, Frosio Roncalli, Indelli, Paleari, Gilberti, Agostinacchio, Valensise, Canavese, Calderoli, Liotta, Siciliani, Filippi, Michielon, Castellazzi ».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 1994, N. 529, RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 MAGGIO 1988, N. 175, RELATIVO AI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE ATTIVITÀ INDUSTRIALI (1193)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLE COMMISSIONI**

1. Il decreto-legge 7 settembre 1994, n. 529, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 gennaio 1994, n. 13, 10 marzo 1994, n. 170, 6 maggio 1994, n. 278, e 8 luglio 1994, n. 437.

**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE
COMMISSIONI**

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: « interregionale di cui all'articolo 15 » sono inserite le seguenti: « , alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente, ».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 3, le parole: « Alla dichiarazione deve essere allegato

un rapporto di sicurezza che indichi » sono sostituite dalle seguenti: « Nella dichiarazione il fabbricante indica altresì »;

al comma 1, dopo il capoverso 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Il fabbricante allega alla dichiarazione documentata nota delle eventuali misure obbligatorie adottate per la responsabilità civile a garanzia dei rischi per danni alle persone, alle cose o all'ambiente ».

All'articolo 4:

al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: « regionale o interregionale » sono inserite le seguenti: « , alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente, ».

All'articolo 6:

al comma 1, il capoverso 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ad esclusione dei dati e delle informazioni contenuti nella scheda di cui al comma 3, la diffusione delle informazioni desumibili dalla notifica o dalla dichiarazione e dai relativi allegati, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio, costituisce violazione delle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale »;

al comma 1, capoverso 4, sono aggiunte, in fine, le parole: « ed emanate con i decreti di cui all'articolo 12 »;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « che possono essere modificate ed integrate anche con altre sezioni, oltre a quelle previste nel medesimo allegato A, con i decreti di cui all'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto ».

All'articolo 7:

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « entro i successivi novanta giorni ».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 1, lettera c), dopo la parola: « individua » sono inserite le seguenti: « , anche sulla base degli elementi contenuti nelle notifiche e nelle dichiarazioni, »;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « entro i successivi centoventi giorni ».

All'articolo 9:

al comma 1, capoverso 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) del direttore dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) »;

al comma 1, dopo il capoverso 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il presidente della conferenza di servizi si avvale del supporto tecnico e amministrativo dell'ANPA per le attività di segreteria. A tale scopo sono distaccate dall'ANPA presso il Ministero dell'ambiente - Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio tre unità di personale tecnico-amministrativo ».

All'articolo 10:

al comma 1, capoverso 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) due esperti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente; »;

al comma 1, capoverso 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: « o della provincia autonoma territorialmente competente »;

al comma 1, capoverso 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In particolare, il comitato tecnico regionale o interregionale, che adotta le deliberazioni a maggioranza dei suoi membri, può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ANPA, dell'ISPESL, dell'Istituto superiore di sanità per gli aspetti legati al rilascio di sostanze tossiche, nonché dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) per le competenze sull'ambiente marino »;

al comma 1, il capoverso 4 è soppresso.

All'articolo 12:

al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: « Ministero dell'ambiente » sono inserite le seguenti: « , ai sindaci competenti per territorio ».

All'articolo 13:

al comma 1, capoverso 2, le parole: « previa comunicazione al fabbricante, alla regione ed al comune » sono soppresse;

al comma 1, capoverso 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) alla conformità della progettazione e della realizzazione degli impianti ai principi della buona tecnica e ai criteri della sicurezza impiantistica »;

al comma 1, capoverso 7, le parole: « mesi sei » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi »; e le parole: « delle ultime integrazioni richieste » sono sostituite dalle seguenti: « dell'integrazione richiesta »;

al comma 1, capoverso 9, le parole: « senza pregiudizio delle successive conclusioni della istruttoria formulate ai sensi del comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « , salvo l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni formulate ai sensi del comma 5 nei tempi e con le modalità dalle stesse previsti ».

All'articolo 15:

al comma 1, capoverso 1, le parole: « e della sanità » sono sostituite dalle seguenti: « , della sanità e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il tramite degli ispettorati del lavoro, nonché dell'ICRAM ».

All'articolo 16:

al comma 1, capoverso 5-ter, le parole: « possono essere » sono sostituite dalle seguenti: « devono essere ».

All'articolo 18:

i commi 6 e 9 sono soppressi.

All'articolo 19:

al comma 1, le parole: « 4.397 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 2.597 milioni »; e le parole: « 3.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 1.200 milioni ».

All'articolo 20:

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano le fun-

zioni assegnate dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni, ai prefetti si intendono riferite al presidente della giunta provinciale ».

All'articolo 22:

al comma 1, capoverso 5, le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni »; e sono aggiunte, in fine, le parole: « in relazione alle eventuali prescrizioni integrative sulla sicurezza degli impianti ».

L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« ART. 23. — 1. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è inserito il seguente:

« ART. 21-bis. — (Aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali). — 1. Le aree ad alta concentrazione di attività industriali individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), che presentano rilevanti fattori di rischio di incidenti, sono dichiarate 'aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali' dal Ministro dell'ambiente, su proposta delle regioni, in conformità alla deliberazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, che indica i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunità e dell'urgenza della dichiarazione ed individua gli interventi di risanamento, il termine e le direttive per la formazione di un piano teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a ridurre o eliminare i fattori di rischio. Tali interventi dovranno riguardare direttamente, in misura paritaria rispetto a quelli riguardanti la sicurezza degli impianti, il risanamento ed il miglioramento ambientale del territorio urbano circostante su cui sono ubicate le imprese. La dichiarazione ha validità per un periodo massimo di cinque anni e può essere rinnovata con la medesima procedura.

2. Il piano predisposto dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, della sanità e con il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni interessate, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

3. Il piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e dei fattori di rischio, dispone le misure dirette:

a) a ridurre o eliminare i fattori di rischio attraverso la realizzazione di dispositivi di sicurezza, procedure e gestione della sicurezza degli impianti e delle infrastrutture;

b) alla vigilanza sui tipi o modi di produrre e utilizzare dei dispositivi atti ad eliminare o ridurre il rischio;

c) a garantire la vigilanza ed il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.

4. Una quota pari al 50 per cento degli stanziamenti complessivi destinati agli interventi nelle aree critiche di cui al comma 1 è attribuita alle regioni interessate per gli interventi di risanamento nelle aree medesime.

5. Ai fini degli interventi di risanamento e di sicurezza industriale da realizzare nelle aree critiche di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche le risorse destinate al risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

6. Alla dichiarazione di area critica ad elevata concentrazione di attività industriali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

7. In fase di prima applicazione ed in attesa della individuazione delle aree cri-

tiche ai sensi del comma 1, una quota fino ad un massimo del 40 per cento delle risorse non ripartite della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, concernente il programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, è attribuita, secondo il criterio di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'ambiente, alle seguenti aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali, sulla base della delimitazione delle aree e del piano di riparto effettuati, su proposta delle regioni interessate, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) aree industriali e portuali di Piombino e Livorno;

b) area industriale e portuale di Genova;

c) area industriale e portuale di Ravenna;

d) aree industriali di Trecate e Novara;

e) area industriale del Lambro, Olona, Seveso.

f) area industriale della provincia di Savona;

g) aree contaminate da attività industriali nel territorio di Casale Monferrato e nei territori facenti parte della circoscrizione dell'unità sanitaria locale 76.

8. La dichiarazione di area critica ad elevata concentrazione di attività industriali non pregiudica la dichiarazione o il rinnovo della dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, per la stessa area territoriale o per il territorio che la comprende in tutto o in parte ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. (*Obbligo di notifica*). — 1. Fermo il disposto dell'articolo 3, sono tenuti a notificare l'oggetto della loro attività al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale o interregionale di cui all'articolo 15 i fabbricanti che:

a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nelle quantità indicate nell'allegato III, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come sostituito dall'allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna;

c) posseggano più stabilimenti, distinti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b), siano complessivamente raggiunte o superate;

d) nel caso di aree ad elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera

c), operino in stabilimenti, appartenenti a distinti titolari, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b), siano complessivamente raggiunte o superate.

2. Sono altresì tenuti alla notifica i soggetti che intraprendano una attività industriale rientrando nell'ambito di applicazione del comma 1, ovvero che apportino modifiche che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, secondo i criteri stabiliti con i decreti previsti dall'articolo 12, comma 2. Fino all'emanazione di tali decreti, si applicano le disposizioni previste dall'allegato A, parte 3, del decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno in data 11 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1986.

3. Per le modifiche di attività esistenti che non comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, il fabbricante non è tenuto alla presentazione del rapporto di sicurezza purché fornisca documentata dichiarazione che la modifica non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio. Il fabbricante terrà conto della suddetta modifica in occasione dell'aggiornamento triennale del rapporto di sicurezza. ».

ART. 2.

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. (*Contenuti della notifica*). — 1. Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi:

a) informazioni, relative alle sostanze o preparati riportati negli allegati II e III, come modificati dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, concernenti:

1) i dati e le informazioni di cui all'allegato V;

2) la fase dell'attività in cui tali sostanze intervengono o possono intervenire;

3) la quantità;

4) il comportamento chimico e fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento;

5) le forme in cui tali sostanze possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;

6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, può influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione;

b) informazioni relative agli impianti concernenti:

1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le condizioni meteorologiche dominanti, nonché le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;

2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio;

3) la descrizione generale dei processi tecnologici;

4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste;

5) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente;

6) le cautele operative da usare in ogni caso di incidenti rilevanti;

c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti:

1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;

2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza esterni di cui all'articolo 17;

3) il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza interni, nonché per la comunicazione immediata dell'incidente al prefetto e all'autorità competente;

d) indicazioni sulle misure assicurative della responsabilità civile e sulle garanzie per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente, che il fabbricante abbia adottato in relazione all'attività esercitata.

2. I rapporti di sicurezza devono essere sottoscritti da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o dei chimici ovvero, nell'ambito delle proprie competenze professionali, all'albo dei periti industriali.

3. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione ai sensi dell'articolo 6, il fabbricante deve allegare alla notifica i contenuti della dichiarazione stessa. ».

ART. 3.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. (*Obbligo di dichiarazione*). — 1. Fermo il disposto dell'articolo 3, sono tenuti alla dichiarazione, mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che:

a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di

una o più sostanze o preparati pericolosi identificati con i criteri e nelle quantità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, e successivi aggiornamenti, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come sostituito dall'allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

2. Sono altresì soggetti all'obbligo della dichiarazione mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che intraprendono un'attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1.

3. Il fabbricante trasmette alla regione la dichiarazione con l'attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'osservanza delle norme generali di sicurezza previste dalla normativa vigente, secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), ovvero, in mancanza, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989. Alla dichiarazione deve essere allegato un rapporto di sicurezza che indichi le modalità relative:

a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;

b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;

c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano *in situ*.

4. Effettuata la dichiarazione di cui al presente articolo, il fabbricante può dare inizio all'attività industriale, fatto salvo l'obbligo di acquisire preventivamente le autorizzazioni e le certificazioni previste dalla normativa vigente e senza pregiudizio per le successive determinazioni della regione. ».

ART. 4.

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. (Nuove attività industriali soggette a notifica). — 1. Il fabbricante prima di dare inizio alla costruzione degli impianti presenta, al Ministero dell'ambiente ed al comitato tecnico regionale o interregionale un rapporto preliminare di sicurezza relativo alla fase di nulla-osta di fattibilità. Il rapporto è formulato secondo le specificazioni contenute al punto 5 dell'allegato A al decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, ed emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e secondo la struttura di cui all'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, utilizzando la corrispondenza riportata nell'appendice allo stesso allegato. Resta fermo il potere delle autorità emananti di modificare i citati decreti.

2. Prima di dare inizio all'attività industriale, il fabbricante presenta alle stesse autorità il rapporto definitivo di sicurezza, integrando quello preliminare con gli elementi necessari per conformarlo alle indicazioni contenute nell'articolo 5, comma 1, e alle ulteriori specificazioni stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri in data 31 marzo 1989, e successive modificazioni, di cui al comma 1.

3. Gli adempimenti e le procedure previste dal presente decreto nel campo delle attività soggette alla notifica di cui all'articolo 4 sostituiscono a tutti gli effetti il procedimento tecnico amministrativo di prevenzione incendi derivante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e dal decreto attuativo del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, di cui al comma 1. ».

ART. 5.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Il prefetto informa immediatamente i Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'interno, dell'ambiente e della sanità nonché il presidente della giunta regionale.

3. Le autorità di cui ai commi 1 e 2 raccolgono le informazioni eventualmente necessarie al completamento dell'analisi dell'incidente e adottano, secondo le rispettive competenze e sulla base del piano di emergenza esterno di cui all'articolo 17, i necessari provvedimenti, il cui onere è posto, anche in via di rivalsa, a carico del fabbricante, fatte salve le misure assicurative stipulate. ».

ART. 6.

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. (*Informazioni*). — 1. Le informazioni e i dati relativi alle attività industriali, raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente decreto, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.

2. La diffusione delle informazioni desumibili dalla notifica o dalla dichiarazione e dai relativi allegati, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio, costituisce violazione delle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale.

3. I fabbricanti contestualmente alla notifica inviano, al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale o interregionale, la scheda di informazione riportata nell'allegato VII introdotto dall'allegato C al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991.

4. I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attività industriali disciplinate dal presente decreto rendono note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 17.

5. Le notizie di cui al comma 4 sono ripubblicate ad intervalli regolari e devono essere aggiornate dal sindaco sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 18. ».

2. In difetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dal presente articolo, si applicano le specificazioni contenute nell'allegato A al presente decreto.

ART. 7.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. (*Funzioni di indirizzo*). — 1. Con uno o più decreti il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, stabilisce le norme generali di sicurezza, nonché le modalità con le quali il fabbri-

cante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione delle misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano *in situ*.

2. Con gli stessi decreti sono stabiliti i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonché i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attività industriali che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti. ».

2. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanati i decreti previsti dall'articolo 12 di cui al comma 1. Scaduto tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 8.

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. (*Compiti del Ministro dell'ambiente*). — 1. Il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività connesse all'applicazione del presente decreto e:

a) stabilisce le procedure per la vigilanza e per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle disposizioni del presente decreto;

b) individua secondo modalità uniformi i contenuti della autocertificazione di cui all'articolo 6;

c) individua le aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali è richiesta la notifica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), e la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area ai sensi dell'articolo 17;

d) indica le quantità di sostanze individuate con i criteri di cui all'allegato IV, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nonché le modalità di detenzione delle stesse, che consentono l'esenzione dall'obbligo della dichiarazione.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza di servizi, provvede a:

a) comunicare le informazioni relative ai piani di emergenza esterna previsti dall'articolo 17, comma 1-bis, agli Stati membri delle Comunità europee che possono essere coinvolti in un incidente rilevante dovuto ad un'attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 4;

b) predisporre ed aggiornare l'inventario nazionale delle attività industriali suscettibili di causare incidenti rilevanti;

c) predisporre una banca dati sui rapporti di sicurezza e sulle relative conclusioni;

d) informare tempestivamente la Commissione delle Comunità europee sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e comunicare, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI, introdotto dall'allegato B al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991;

e) segnalare alla Commissione delle Comunità europee l'opportunità di aggiungere altre sostanze agli allegati II e III della direttiva n. 82/501/CEE e tutte le misure eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze;

f) comunicare ogni tre anni alla Commissione delle Comunità europee le informazioni sull'applicazione del presente decreto, sulla base di un questionario elaborato dalla Commissione stessa. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, in conformità alla proposta della conferenza di servizi, sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dalla direttiva n. 82/501/CEE. ».

2. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente provvede ad individuare i contenuti dell'autocertificazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. Scaduto tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 9.

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. (*Conferenza di servizi per i rischi industriali*). — 1. Il Ministro dell'ambiente convoca periodicamente e, comunque, ogni volta che sia necessario, una conferenza di servizi con l'intervento:

a) del direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, con funzione di presidente;

b) del direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con funzioni di vice presidente;

c) dell'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di vice presidente;

d) del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

e) di uno o più funzionari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni competenti in relazione all'oggetto della conferenza, con particolare riferimento al Di-

partimento della protezione civile per i piani di emergenza ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la problematica relativa alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

2. I dirigenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 possono farsi rappresentare da un delegato.

3. La conferenza propone al Ministero dell'ambiente gli atti e i decreti di cui agli articoli 12 e 13 e svolge i compiti previsti dall'articolo 18.

4. Entro novanta giorni dalla prima convocazione, la conferenza fissa il programma delle attività da svolgere, anche al fine di fornire al Dipartimento della protezione civile elementi per la predisposizione dei piani di emergenza esterni provvisori. ».

2. La prima convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dal comma 1, è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 10.

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. (*Organi tecnici regionali*). — 1. Il comitato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, cura gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle attività industriali di cui all'articolo 4.

2. Ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il comitato tecnico regionale o interregionale è integrato da:

a) un esperto dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;

b) un esperto del Dipartimento periferico dell'ISPESL dislocato nel capoluogo della regione territorialmente competente;

c) un esperto del Dipartimento della protezione civile;

d) un esperto della regione.

e) un funzionario del Dipartimento di pubblica sicurezza, ai soli fini del nulla-osta di fattibilità delle attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

3. Per ogni esperto titolare viene nominato anche un supplente. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

4. Per l'espletamento dell'attività istruttoria sulle attività industriali di cui all'articolo 4 il comitato tecnico regionale o interregionale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e, per gli aspetti legati al rilascio di sostanze tossiche, dell'Istituto superiore di sanità. ».

ART. 11.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la lettera a) è abrogata e la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) ricevono ed esaminano le dichiarazioni di cui all'articolo 6; ».

ART. 12.

1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dai seguenti:

« 1. Il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, stabilisce le linee guida per la pianificazione dell'emergenza esterna, provvisoria o definitiva, e per la

relativa informazione alla popolazione, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente.

1-bis. Per limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti, sulla scorta delle informazioni fornite dal fabbricante, delle conclusioni dell'istruttoria, delle linee guida previste al comma 1, nonché delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della protezione civile, il prefetto predispone, sulla base delle procedure previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive norme regolamentari, un piano di emergenza esterno all'impianto. Il piano è comunicato al Ministero dell'ambiente e alla regione. Il prefetto predispone altresì un piano di emergenza esterna per ciascuna delle aree ad alta concentrazione industriale definite ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 13. ».

2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« 2. Il prefetto, dopo aver approvato il piano di cui al comma 1-bis, assicura che la popolazione interessata sia adeguatamente informata sui rischi conseguenti l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire l'incidente rilevante, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno dello stabilimento in caso di incidente rilevante e sulle norme da seguire in caso di incidente. ».

3. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è abrogato.

ART. 13.

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 18. (Istruttoria per le attività industriali soggette a notifica). — 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di nuove attività industriali, il Ministero

dell'ambiente ne dà comunicazione al comitato tecnico regionale o interregionale per l'avvio dell'istruttoria con le eventuali osservazioni o indicazioni in conformità al parere della conferenza di servizi, anche a fini di coordinamento e di uniformità di indirizzo.

2. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, si procede ad un unico esame previa comunicazione al fabbricante, alla regione ed al comune.

3. Il fabbricante, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, può prendere visione degli atti del procedimento, presentare osservazioni scritte, documentazioni integrative e può partecipare alle ispezioni e sopralluoghi nello stabilimento e, se richiesto, alle riunioni del comitato tecnico regionale.

4. Il comitato tecnico regionale o interregionale, effettuata l'istruttoria per la fase di nulla-osta di fattibilità prevista dall'articolo 9, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 trasmette le conclusioni al fabbricante, alla regione, al comune al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'ambiente, anche al fine delle procedure relative alle istruttorie, in merito agli aspetti di rischio, previste ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive integrazioni e modificazioni, nonché della legge 28 febbraio 1992, n. 220. Per le attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, il comitato tecnico regionale o interregionale trasmette altresì le conclusioni per la fase di nulla-osta di fattibilità al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; tali conclusioni costituiscono parere ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.

5. Ricevuto il rapporto definitivo di sicurezza, il comitato tecnico regionale o interregionale incarica propri rappresentanti al fine di espletare le necessarie verifiche ed ispezioni. Entro centoventi

giorni dal ricevimento degli atti, con riferimento alle norme generali di sicurezza ed ai criteri previsti dall'articolo 12, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti, formula le conclusioni nelle quali indica le valutazioni finali, le eventuali prescrizioni integrative e i tempi di attuazione delle stesse e le invia al fabbricante, alla regione, al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'interno.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5, in mancanza di provvedimenti, il fabbricante può dare inizio all'attività industriale, fatte salve le autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni e senza pregiudizio delle successive determinazioni del comitato, presentando una perizia giurata redatta da professionisti iscritti nei relativi albi professionali, che attesti la sicurezza degli impianti con particolare riferimento:

a) alla veridicità e alla completezza delle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza;

b) alla conformità della progettazione e della realizzazione degli impianti ai principi della buona tecnica e ai criteri della migliore sicurezza impiantistica praticabile.

7. Nei casi in cui siano richieste al fabbricante motivate informazioni supplementari, i termini di cui ai commi 4 e 5 sono sospesi per tutto il tempo necessario per acquisirle, che in ogni caso non può essere superiore a mesi sei complessivamente. I termini di cui ai commi 4 e 5 sono prorogabili per una sola volta per un periodo massimo di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione delle ultime integrazioni richieste.

8. Le conclusioni di cui al comma 5 sono altresì trasmesse:

a) al prefetto, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno;

b) al sindaco, per l'adozione degli eventuali vincoli o varianti al piano regolatore, per l'informazione alla popolazione e l'aggiornamento della stessa;

c) al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi di attività soggette alla disciplina del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

9. Per le attività industriali soggette a notifica, il sindaco rilascia la concessione edilizia subordinatamente alla acquisizione delle conclusioni per il nulla-osta di fattibilità ai sensi del comma 4, nonché concede l'agibilità degli impianti senza pregiudizio delle successive conclusioni della istruttoria formulate ai sensi del comma 5. ».

ART. 14.

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. (*Aggiornamento normativa tecnica*). — 1. Nel caso in cui, con i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 13, siano modificati gli allegati del presente decreto, ovvero nel caso in cui, a seguito di nuove disposizioni aventi attinenza con la conoscenza e la valutazione dei rischi, si estenda il campo delle sostanze pericolose, le imprese esistenti che per effetto di tali modifiche rientrano negli obblighi degli articoli 4 e 6 devono espletare i necessari adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della modifica. ».

ART. 15.

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. (*Ispezioni*). — 1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente può altresì autorizzare ulteriori ispezioni incaricando, previa designazione dell'amministrazione di ap-

partenenza, personale dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché personale appartenente ai ruoli tecnici dei Ministeri dell'ambiente e della sanità.

2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale, munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente, è equiparato al personale di polizia giudiziaria.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 1500 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo. ».

ART. 16.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche al fabbricante che omette di effettuare la notifica o la dichiarazione per le attività ricomprese nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nel termine prescritto del 1° giugno 1994. Ai sensi e per gli effetti del comma 3, limitatamente alle prescrizioni indicate dal fabbricante nel rapporto di sicurezza, le sanzioni ivi previste non si applicano al fabbricante che, entro il termine dell'8 ottobre 1994, provveda ad

integrare e/o modificare la notifica o la dichiarazione già presentata ai sensi degli articoli 4 e 6.

5-ter. Per scali merci terminali di ferrovia, interporti, scali merci aeroportuali il termine fissato per la presentazione della notifica o dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6, è prorogato al 31 maggio 1995; i rapporti di sicurezza sui citati depositi possono essere sottoscritti da ingegneri o chimici di comprovata esperienza.

5-quater. Per i porti marittimi, i porti fluviali e i campi boe di travaso le condizioni, i termini e le modalità di presentazione della notifica o della dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione. ».

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, adotta il decreto di cui all'articolo 21, comma 5-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nel comma 6 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: « dall'articolo 19, comma 1, » e le parole: « dai Ministeri dell'ambiente e della sanità » sono sostituite dalle seguenti: « dal comitato tecnico regionale o interregionale ».

4. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: « da due a cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da cinque a quindici milioni ».

ART. 17.

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. (Aggiornamento del rapporto di sicurezza). — 1. La notifica di cui all'arti-

colo 4 e la dichiarazione di cui all'articolo 6 devono essere rettificate o aggiornate ogni tre anni, tenendo anche conto delle nuove conoscenze in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi. ».

ART. 18.

1. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, ripartendo fra i comitati tecnici regionali o interregionali secondo le necessità, ventisei unità di personale da inquadrare nel profilo di ispettore antincendio. L'organico di tale profilo risultante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, è pertanto incrementato dalle predette unità.

2. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, saranno assegnate al Ministero dell'interno, nell'ambito delle dotazioni organiche, ventisei unità da inquadrare nel profilo di dattilografo e ventisei unità da inquadrare nel profilo di coadiutore, mediante la procedura di mobilità ai sensi della vigente normativa. Per le stesse esigenze possono essere utilizzate, fino al 31 agosto 1994, le graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati per la copertura di posti a vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in vigore alla data del 31 dicembre 1993.

3. In sede di rideterminazione della pianta organica di cui al comma 3 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, si dovrà tenere conto dei compiti assegnati all'ISPEL dal presente decreto.

4. È istituita, presso il Servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la divisione rischio industriale. A tale fine, la dotazione organica complessiva di cui alla tabella A allegata alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, è aumentata di una unità di primo dirigente tecnico. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 febbraio 1992, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 154 del 2 luglio 1992, concernente determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente, e successive modificazioni, saranno assegnate venti unità mediante la procedura di mobilità ai sensi della vigente normativa, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Le venti unità sono così distribuite:

IX qualifica:

ingegnere direttore: n. 1 unità;

chimico direttore: n. 1 unità;

VIII qualifica:

chimico direttore: n. 1 unità;

fisico direttore: n. 1 unità;

geologo direttore: n. 1 unità;

ingegnere direttore: n. 2 unità;

analista di sistema: n. 1 unità;

biologo direttore: n. 1 unità;

VII qualifica:

ingegnere: n. 2 unità;

programmatore di sistema: n. 1
unità;

collaboratore amministrativo: n. 1
unità;

VI qualifica:

assistente statistico: n. 1 unità;

programmatore: n. 1 unità;

assistente linguistico: n. 1 unità;

IV qualifica:

dattilografo: n. 2 unità;

addetto alle unità di acquisizione
dati: n. 2 unità.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si

provvede ai necessari adempimenti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente.

6. Per gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle attività industriali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il Ministero dell'ambiente può affidare incarichi ad esperti con contratto di diritto privato sulla base di uno schema tipo approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Per le finalità di cui al comma 1 la spesa è valutata in lire 1.040 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

8. Per le finalità di cui al comma 4 la spesa è valutata in lire 57 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

9. Per gli esperti di cui al comma 6 è autorizzata la spesa annua di lire 1.800 milioni, a decorrere dal 1994, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

10. Le disposizioni dettate per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1994.

ART. 19.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 4.397 milioni annui, a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 3.000 milioni annui, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, quanto a lire 1.397 milioni, per l'anno 1994, l'accantonamento relativo alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri e per gli anni 1995 e 1996 le proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 20.

1. I fabbricanti che abbiano già provveduto all'invio della notifica o delle dichiarazioni nell'ambito dello stesso stabilimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono, entro novanta giorni dalla stessa data, la scheda di informazione, riportata nell'allegato VII introdotto dall'allegato C al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale o interregionale.

2. Per le istruttorie relative a notifiche effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia stato ancora nominato l'istruttore, il Ministero dell'ambiente, sulla base di idonea programmazione, trasmette gli atti al comitato tecnico regionale o interregionale.

3. Il responsabile di istruttoria, ove già nominato ai sensi delle previgenti disposizioni, trasmette tutti gli atti e i pareri già acquisiti al comitato tecnico regionale o interregionale e completa l'istruttoria partecipando alle riunioni del comitato ai soli fini dell'espletamento della stessa. Al responsabile di istruttoria già nominato si applica quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305. Per le istruttorie già completate alla data di entrata in vigore del presente decreto si dispone in conformità alla previgente disciplina.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del decreto del Presidente della

Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dall'articolo 13 del presente decreto, in quanto compatibili, ed i termini ivi previsti decorrono dalla data di trasmissione degli atti al comitato tecnico regionale o interregionale.

5. Sono fatti salvi i nulla-osta di fattibilità rilasciati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

ART. 21.

1. All'articolo 02, comma 4, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le parole: « delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, » sono sostituite dalle seguenti: « delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ».

2. L'articolo 2-ter del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è abrogato.

ART. 22.

1. Dopo l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è inserito il seguente:

« ART. 20-bis. (Sistema di gestione della sicurezza).— 1. È istituito un "sistema di gestione della sicurezza" per le imprese che svolgono attività industriali soggette agli obblighi di notifica ai sensi dell'articolo 4, al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza mediante:

a) l'introduzione e l'attuazione da parte delle imprese di politiche, programmi e sistemi di gestione della sicurezza in relazione ai loro siti;

b) la valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell'efficienza di tali elementi;

c) l'informazione del pubblico sulla sicurezza degli stabilimenti.

2. Ferma la procedura relativa al rapporto preliminare di sicurezza nella fase di nulla-osta di fattibilità di cui agli articoli 9 e 18, gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle attività delle imprese che aderiscono al sistema di cui al comma 1 sono curati da un verificatore esterno specificamente accreditato. A tal fine il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alle proposte della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14:

a) individua l'ente dotato di specifiche competenze tecnico-scientifiche nel settore e l'autorizza all'attività di accreditamento dei verificatori, nonché alla formazione, disciplina ed aggiornamento dell'elenco dei verificatori stessi;

b) stabilisce i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'elenco nazionale dei verificatori e fissa l'ammontare dei diritti annuali di iscrizione.

3. L'adesione al "sistema di gestione della sicurezza" è volontaria ed avviene sulla base di apposita comunicazione al Ministero dell'ambiente ed al comitato tecnico regionale o interregionale, con la quale le imprese interessate si impegnano a predisporre un documento che, in aggiornamento e ad integrazione del rapporto di sicurezza, definisca la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ed un sistema di gestione con le relative procedure. Tale documento unitamente al rapporto di sicurezza deve contenere i seguenti elementi:

a) gli obiettivi generali, la strategia e gli obiettivi specifici stabiliti dal fabbricante in materia di limitazione dei rischi di incidenti rilevanti;

b) i principi e i criteri su cui si fondano le disposizioni adottate per prevenire e affrontare gli incidenti rilevanti;

c) la descrizione dei pericoli e le misure ritenute necessarie per prevenire

gli incidenti rilevanti e per limitare le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;

d) l'organizzazione e le procedure necessarie per attuare e gestire la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, nonché la designazione di personale adeguatamente qualificato e preparato;

e) il programma riguardante l'attuazione delle misure, la valutazione della loro efficacia e l'introduzione di miglioramenti;

f) la revisione periodica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e del sistema di gestione da parte del fabbricante, al fine di verificare l'efficacia rispetto alle norme applicabili, nonché un programma di verifiche sistematiche sulla sicurezza.

4. Il fabbricante che intenda avvalersi del sistema di cui al comma 1, entro novanta giorni dall'adesione volontaria al sistema di gestione della sicurezza, presenta ad un verificatore iscritto all'elenco nazionale dei verificatori il rapporto di sicurezza aggiornato ed integrato con il documento di cui al comma 3, stabilisce con il verificatore le modalità ed i tempi per la formulazione delle conclusioni finali e ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente ed al comitato tecnico regionale o interregionale.

5. Il verificatore, con riferimento alle norme generali di sicurezza ed ai criteri previsti dall'articolo 12, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti, formula le proposte di conclusione sul rapporto di sicurezza e sul sistema di gestione, comprensivo delle eventuali prescrizioni integrative dei relativi tempi di attuazione, e ne attesta la veridicità. Il verificatore invia gli atti al comitato tecnico regionale o interregionale, che si esprime sulla proposta di conclusione entro i successivi trenta giorni, ovvero richiede al verificatore di completare le conclusioni nelle parti ritenute inadeguate. Non è ammessa la procedura di interruzione dei termini per l'espressione del parere del comitato senza un'adeguata motivazione.

6. Qualora il comitato non esprima il parere entro il termine di trenta giorni, le proposte di conclusione si intendono approvate ed il comitato invia gli atti al fabbricante, alla regione, ai Ministeri dell'ambiente e dell'interno, nonché alle autorità di cui al comma 8 dell'articolo 18.

7. Restano ferme le funzioni di coordinamento e indirizzo del Ministro dell'ambiente, ai sensi degli articoli 13 e 14; tali funzioni sono esercitate anche nel merito delle procedure di cui al comma 5.

8. È fatta salva la responsabilità civile e penale del fabbricante e del verificatore.

9. Con le procedure previste al presente articolo il fabbricante può provvedere all'aggiornamento del rapporto di sicurezza. ».

2. Il « sistema di gestione di sicurezza » di cui all'articolo 20-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, diviene operativo decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco nazionale dei verificatori e da tale data il fabbricante può avvalersi della predetta procedura.

ART. 23.

1. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è inserito il seguente:

« ART. 21-bis. (Aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali). — 1. Le aree ad alta concentrazione di attività industriali individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), che presentano rilevanti fattori di rischio di incidenti, sono dichiarate "aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali" dal Ministro dell'ambiente, in conformità alla deliberazione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14, che indica i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunità e dell'urgenza della dichiarazione ed individua gli interventi di risanamento, il termine e le direttive per la formazione di un piano teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a ridurre o eliminare

i fattori di rischio. La dichiarazione ha validità per un periodo massimo di cinque anni e può essere rinnovata con la medesima procedura.

2. Il piano predisposto dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, della sanità e con il Dipartimento della protezione civile, di intesa con le regioni interessate, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

3. Il piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e dei fattori di rischio, dispone le misure dirette:

a) a ridurre o eliminare i fattori di rischio attraverso la realizzazione di dispositivi di sicurezza, procedure e gestione della sicurezza degli impianti e delle infrastrutture;

b) alla vigilanza sui tipi o modi di produrre e utilizzare dei dispositivi atti ad eliminare o ridurre il rischio;

c) a garantire la vigilanza ed il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.

4. Ai fini degli interventi di risanamento e sicurezza industriale da realizzare nelle "aree critiche" di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche le risorse destinate al risanamento delle "aree ad elevato rischio di crisi ambientale" di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

5. Alla dichiarazione di area critica ad elevata concentrazione di attività industriali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

6. In fase di prima applicazione ed in attesa della individuazione delle aree critiche ai sensi del comma 1, una quota delle risorse non ripartite della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 21 dicembre 1993,

concernente il programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, è attribuita, con decreto del Ministro dell'ambiente, alle seguenti aree ad elevata concentrazione di attività industriali:

a) aree industriali e portuali di Livorno e Piombino;

b) area industriale e portuale di Genova;

c) area industriale e portuale di Ravenna;

d) aree industriali di Trecate e Novara;

e) area industriale dismessa di Casale Monferrato.

7. Una quota, fino ad un massimo del 5 per cento, delle risorse non ripartite, indicate nella tabella 4 della deliberazione del CIPE di cui al comma 6, può essere utilizzata dal Ministero dell'ambiente per la predisposizione, d'intesa con le regioni interessate e fatta salva la procedura di cui ai commi 2 e 3, del piano di risanamento delle aree critiche di cui al comma 6. ».

ART. 24.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO A

(previsto dal comma 2
dell'articolo 6)

**SCHEDA DI INFORMAZIONE
SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE**

Informazioni:

da fornire ai cittadini ed ai lavoratori in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e del Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Sanità 20.5.1991:

- tipo di processo produttivo secondo l'allegato I;
- sostanze presenti e le loro quantità in ordine di grandezza secondo gli allegati II, III, e IV;
- rischi possibili per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente;
- misure di sicurezza e le norme di comportamento in casi di incidente.

Sezione 1

<u>Ente compilatore</u>/...../...../.....	
	(N. Progressivo)	

(Comune-USL-ecc.)		

(indirizzo)		

(Prov.)	(Comune)	(telefono)

Sezione 2

...../...../...../.....		
Rif. Pubblica Amm.ne _____		
(N. progressivo)		
Responsabile informazione pubblica		
Ente/Ufficio _____		
(telefono)		
(indirizzo)	(Comune)	(Prov.)
ev. Riferimento nominativo _____		
Responsabile primo intervento		
Ente/Ufficio _____		
(telefono) (indirizzo)		
(Comune) (Provincia)		
ev. Riferimento nominativo _____		
Responsabile Piano di Emergenza Esterna		

Ente/Ufficio _____		
(telefono) (indirizzo)		
(Comune) (Provincia)		
ev. Riferimento nominativo _____		

Sezione 3

(data)	/...../...../.....
		(N. progressivo)
Stabilimento di	_____	
	(ragione sociale)	

(ubicazione)		
_____	_____	_____
(Prov.)	(Comune)	(telefono)
(Tipologia di impianti)		(classe: A, B1, B2, C)
DEPOSITI DI LIQUIDI INFIAMMABILI		_____

DEPOSITI DI GAS COMBUST. LIQUEFATTI		_____

DEPOSITI DI ALTRE SOSTANZE		_____

IMPIANTI CHIMICI		_____

IMPIANTI DI RAFFINAZIONE		_____

SOSTANZE PRESENTI	QUANTITA' TOTALI (t)	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	

Sezione 4

Evento Iniziale		Condizioni		.../.../.../... (N. Progressivo)	
Incendio	si	localizzato	0	in fase liquida	0
	no	in aria	0	in fase gas vapore ad alta velocità	0
				in fase gas vapore	0
Esplosione	si	confinata			0
	no	non confinata			0
		transizione rapida di fase			
Rilascio di sostanze pericolose:	si	in fase liquida	0	in acqua	0
				sul suolo	0
	no	in fase gas/vapore	0	ad alta o bassa velocità di rilascio	0

Sezione 5

Tipo di rischio	.../... .../.../... (N. Progressivo)

es. liberazione di sostanze tossiche per ingestione/inalazione/contatto; irraggiamento (sfera di fuoco) onde d' urto (rottura vetri), ecc.	
Misure di Prevenzione e Sicurezza adottate	
N.B. specificare le conclusioni dell' istruttoria della P.A. e le eventuali misure aggiuntive prescritte	

es. sistemi di allarme automatico e di arresto di sicurezza; serbatoi di contenimento; barriere antincendio; ecc. (come da rif. par. DPCM 31/3/89), specificare conclusioni istruttoria P.A.	

Sezione 6

../.. ..//...
(N. Progressivo)

Mezzi di segnalazione di incidenti

(es. sirene, altoparlanti, campane, ecc.)

Comportamento da seguire

(specificare i diversi comportamenti; in generale è opportuno: non lasciare l'abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le indicazioni date dalle autorità competenti).

Mezzi di comunicazione previsti

(specificare quali: es. radio locale, Tv locale, altoparlanti, ecc.)

Presidi di Pronto Soccorso

(es. intervento VV.FF., Protezione civile e forze dell'ordine; allerta di autoambulanze ed ospedali, blocco e incanalamento del traffico, ecc.).

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: in occasione fino alla fine del capoverso con le seguenti: tempestivamente e comunque entro i termini dell'aggiornamento triennale del rapporto di sicurezza. La dichiarazione deve essere tempestivamente comunicata al delegato di fabbrica per la sicurezza e da questi vistata per la trasmissione.

1. 1.

Aloisio, Viviani.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) la loro ubicazione, le loro caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le condizioni meteorologiche dominanti, nonché le fonti di pericolo imputabili alle condizioni geologiche del sito ».

2. 1.

Gerardini, Scalia, Camoirano, De Benetti.

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

« 2. I rapporti di sicurezza devono essere sottoscritti, per quanto di competenza, da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, dei chimici e dei periti industriali e devono essere trasmessi, fatte salve le notizie soggette a segreto industriale, al delegato di fabbrica per la sicurezza immediatamente dopo l'inizio dell'attività industriale ».

2. 2.

Aloisio, Viviani.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso 3, all'alinea, secondo periodo, sostituire le parole: Nella dichiarazione il fabbricante indica altresì con le seguenti: Alla dichiarazione deve essere allegato un rapporto di sicurezza dettagliato che indichi.

3. 1.

Galdelli, Sciacca, De Murtas, Scotto di Luzio, Lenti, Muzio.

Al comma 1, dopo il capoverso 3-bis inserire il seguente:

3-ter. Il rapporto di sicurezza deve essere vistato dalla associazione di categoria del fabbricante e, all'inizio dell'attività industriale, dal delegato di fabbrica per la sicurezza.

3. 2.

Viviani.

ART. 5.

Al comma 1, capoverso 3, dopo la parola: provvedimenti inserire le seguenti: immediati, nonché a medio e lungo termine.

5. 1.

Galdelli, Sciacca, De Murtas, Scotto di Luzio, Lenti, Muzio.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.

6. 1.

Galdelli, Sciacca, De Murtas, Scotto di Luzio, Lenti, Muzio.

Al comma 1, capoverso 3, dopo le parole: al Ministero dell'ambiente inserire le seguenti: alla regione, alla provincia, al comune competenti per territorio.

6. 2.

Galdelli, Sciacca, De Murtas, Scotto di Luzio, Lenti, Muzio.

Al comma 1, capoverso 3, dopo le parole: al Ministero dell'ambiente *inserire le seguenti:* , alla regione.

6. 3.

Scalia, Camoirano, De Benetti,
Gerardini.

Al comma 1, capoverso 4, sopprimere le parole: ed emanate con i decreti di cui all'articolo 12.

6. 7.

Governo.

Al comma 1, capoverso 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I sindaci ne valutano la rispondenza e formulano le eventuali osservazioni che devono essere recepite dalle autorità competenti. Il mancato recepimento, trascorsi novanta giorni, comporta la sospensione della attività industriale.

6. 4 (nuova formulazione).

Galdelli, Sciacca, De Murtas,
Scotto di Luzio, Lenti, Muzio.

Al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: di cui al comma 4 *inserire le seguenti:* , come previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 126 del 31 marzo 1991.

6. 5.

Scalia, Camoirano, De Benetti,
Gerardini.

Al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: ad intervalli regolari *inserire le seguenti:* non superiori a centottanta giorni.

6. 6.

Galdelli, Sciacca, De Murtas,
Scotto di Luzio, Lenti, Muzio.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso 1, premettere le parole: Ferme restando le disposizioni previste dalla normativa di recepimento della direttiva quadro 89/391/CEE e successive modificazioni.

7. 4.

Arrighini.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 *con le seguenti:* degli organi tecnici dello Stato, nonché dell'ANPA, dell'ISPSSL, dell'ISS.

7. 1.

Galdelli, Sciacca, De Murtas,
Scotto di Luzio, Lenti, Muzio.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni *con le seguenti:* centoventi giorni.

7. 2.

Galdelli, Sciacca, De Murtas,
Scotto di Luzio, Lenti, Muzio.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

7. 3.

Galdelli, Sciacca, De Murtas,
Scotto di Luzio, Lenti, Muzio.

ART. 8.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: , in conformità delle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14,.

8. 1.

Galdelli, Sciacca, De Murtas,
Scotto di Luzio, Lenti, Muzio.

Al comma 1, capoverso 2, all'alinea, sopprimere le parole: sentita la conferenza di servizi.

8. 2.

Galdelli, Sciacca, De Murtas,
Scotto di Luzio, Lenti, Muzio.

Al comma 1, capoverso 2, lettera d), sostituire la parola: tempestivamente con la seguente: immediatamente.

8. 3.

Galdelli, Sciacca, De Murtas,
Scotto di Luzio, Lenti, Muzio.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1.

Galdelli, Sciacca, De Murtas,
Scotto di Luzio, Lenti, Muzio.

Al comma 1, capoverso 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

« e-bis) di uno o più funzionari, in rappresentanza rispettivamente delle regioni, province e agenzie regionali di cui all'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 ».

9. 2.

Scalia, Camoirano, De Benetti,
Gerardini.

Al comma 1, capoverso 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

« e-bis) di un rappresentante delle regioni nominato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

9. 3.

Aloisio, Viviani.

ART. 10.

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, le parole: ed esprime i pareri richiesti nei quarantacinque giorni successivi.

10. 1.

Scalia, Camoirano, De Benetti,
Gerardini.

Al comma 1, dopo il capoverso 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Le leggi regionali che istituiscono le Agenzie regionali in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, conferiscono alle stesse Agenzie le competenze di esame, controllo, ispezioni e formulazione di prescrizioni e pareri per gli adempimenti connessi alle dichiarazioni di cui all'articolo 6 ».

10. 2.

Scalia, Camoirano, De Benetti,
Gerardini.

ART. 13.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole da: con le eventuali osservazioni fino alla fine del capoverso con le seguenti: nonché alla regione e al comune competenti per territorio.

13. 1.

Galdelli, Sciacca, De Murtas,
Scotto di Luzio, Lenti, Muzio.

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, le parole: previa comunicazione alla regione e al comune.

13. 2.

Galdelli, Sciacca, De Murtas,
Scotto di Luzio, Lenti, Muzio.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 6.

13. 3.

Galdelli, Sciacca, De Murtas,
Scotto di Luzio, Lenti, Muzio.

Al comma 1, capoverso 6, lettera b), sostituire le parole: buona tecnica con le seguenti: migliore tecnologia disponibile sul mercato.

13. 4.

Galdelli, Sciacca, De Murtas,
Scotto di Luzio, Lenti, Muzio.

Al comma 1, capoverso 8, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , nonché per la formulazione delle osservazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11.

13. 5.

Galdelli, Sciacca, De Murtas,
Scotto di Luzio, Lenti, Muzio.

Al comma 1, capoverso 9, sostituire le parole: del comma 4 con le seguenti: dei precedenti commi.

13. 6.

Galdelli, Sciacca, De Murtas,
Scotto di Luzio, Lenti, Muzio.

Al comma 1, capoverso 9, sostituire le parole: del comma 5 con le seguenti: dei precedenti commi.

13. 7.

Galdelli, Sciacca, De Murtas,
Scotto di Luzio, Lenti, Muzio.

ART. 14.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: entro un anno con le seguenti: entro nove mesi.

14. 1.

Galdelli, Sciacca, De Murtas,
Scotto di Luzio, Lenti, Muzio.

ART. 15.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: ulteriori ispezioni inserire le seguenti: anche su motivata richiesta del responsabile per la sicurezza di fabbrica nominato.

15. 1.

Aloisio, Viviani.

ART. 16.

Al comma 1, sopprimere i capoversi 5-bis e 5-ter.

16. 2.

Scalia, Camoirano, De Benetti,
Gerardini.

Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

16. 3.

Scalia, Camoirano, De Benetti,
Gerardini.

Al comma 1, capoverso 5-ter, sostituire le parole: ingegneri o chimici di comprovata esperienza con le seguenti: un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o dei chimici, ovvero un ingegnere o chimico dipendente dagli enti, amministrazioni o imprese interessati.

16. 4 (nuova formulazione).

Aloisio, Viviani.

Al comma 4, sostituire le parole: da cinque a quindici milioni con le seguenti: da dieci a venti milioni.

16. 5.

Galdelli, Sciacca, De Murtas,
Scotto di Luzio, Lenti, Muzio.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine,

i seguenti periodi: « Contestualmente alla denuncia per l'omissione di notifica o dichiarazione è disposta la verifica della rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza. Qualora sia accertato che gli impianti non rispondono alle misure di sicurezza in modo tale da comportare rischi di rilevanti incidenti industriali è disposta la chiusura degli impianti interessati fino al ripristino delle condizioni di sicurezza ».

4-ter. Al comma 2 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Contestualmente alla denuncia per l'omissione di notifica o dichiarazione è disposta la verifica della rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza. Qualora sia accertato che gli impianti non rispondono alle misure di sicurezza in modo tale da comportare rischi di rilevanti incidenti industriali è disposta la chiusura degli impianti interessati fino al ripristino delle condizioni di sicurezza ».

16. 1 (seconda formulazione).

Aloisio, Scalia, Viviani.

ART. 17.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

17. 1.

Galdelli, Sciacca, De Murtas,
Scotto di Luzio, Lenti, Muzio.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: anche conto con le seguenti: conto in particolare.

17. 2.

Galdelli, Sciacca, De Murtas,
Scotto di Luzio, Lenti, Muzio.

ART. 18.

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

5-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono trasferiti al Ministero dell'ambiente - Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio, da enti o istituti pubblici di ricerca, trenta esperti in materia di rischio industriale per il supporto alle attività tecnico-scientifiche previste dagli articoli 12, 13, 14, 15, 18, 20-bis e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175.

5-ter. All'onere derivante dall'utilizzazione degli esperti di cui al comma 5-bis si provvede mediante trasferimento delle relative risorse finanziarie dai bilanci degli enti di provenienza all'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

18. 1.

Le Commissioni.

ART. 21.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.

1. All'articolo 03, comma 4, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le parole: « con l'osservanza, per quanto riguarda l'aspetto sanitario », sono sostituite dalle seguenti: « e tenendo conto delle esigenze territoriali, anche in deroga ».

21. 01.

Scalia, Camoirano, De Benetti,
Gerardini.

ART. 22.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) la garanzia dell'accesso gratuito ai dati per chiunque ne faccia richiesta e l'obbligo da parte dell'impresa ad un'informazione del pubblico sulla sicurezza degli stabilimenti preventiva e periodica, a scadenza almeno semestrale ».

22. 1.

De Benetti, Scalia, Camoirano, Gerardini.

Al comma 1, capoverso 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e la descrizione dei piani di emergenza e di pronto intervento attivati in caso di incidente rilevante.

22. 2.

Galdelli, Sciacca, De Murtas, Scotto di Luzio, Lenti, Muzio.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: scelto dal Ministro dell'ambiente all'interno di un elenco di nomi indicati dalla regione relativa.

22. 3.

De Benetti, Scalia, Camoirano, Gerardini.

Al comma 1, capoverso 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:

« c-bis) la descrizione dei piani di emergenza e di pronto intervento previsti in caso di incidente rilevante e la descrizione e la periodicità delle esercitazioni di sicurezza effettuate dalle squadre di emergenza nonché da tutti gli altri lavoratori comunque interessati ».

22. 4.

Scalia, Camoirano, De Benetti, Gerardini.

Al comma 1, capoverso 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:

« c-bis) l'informazione, l'addestramento e l'equipaggiamento dei lavoratori e di coloro che accedono in sito per motivi di lavoro ».

22. 5.

Scalia, Camoirano, De Benetti, Gerardini.

Al comma 1, capoverso 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

« f-bis) la tipologia delle informazioni consegnate alle rappresentanze sindacali dei lavoratori sui piani di emergenza e le esercitazioni di sicurezza di cui alla lettera c-bis), nonché le loro valutazioni ai fini della sicurezza ».

22. 6.

Scalia, Camoirano, De Benetti, Gerardini.

Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, sostituire le parole: comprensivo delle eventuali prescrizioni integrative dei relativi tempi di attuazione con le seguenti: comprensivo delle eventuali prescrizioni integrative e dei relativi tempi di attuazione.

22. 8.

Le Commissioni.

Al comma 1, sostituire il capoverso 6 con il seguente:

« 6. Il comitato invia gli atti di cui al comma 5 ed il parere sulle proposte di conclusione, come eventualmente completate dal verificatore a seguito delle richieste formulate dal comitato stesso ai sensi del medesimo comma 5, al fabbricante, alla regione, ai Ministeri dell'ambiente e dell'interno, nonché alle autorità di cui al comma 8 dell'articolo 18 ».

22. 7.

Scalia, Camoirano, De Benetti, Gerardini.

ART. 23.

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

« 2. Il piano, predisposto dalla regione ove è ubicata l'area, sentiti i comuni interessati, viene inviato al Ministro dell'ambiente che, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, della sanità e con il Dipartimento della protezione civile, lo sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri ».

23. 1.

De Benetti, Scalia, Camoirano, Gerardini.

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: regioni interessate, inserire le seguenti: rigorosamente rispettoso degli indirizzi contenuti nei Piani territoriali di coordinamento degli impianti produttivi regionali.

23. 2.

Scalia, Camoirano, De Benetti, Gerardini.

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) a predisporre e realizzare eventuali proposte di delocalizzazione degli impianti interessati;

b) a predisporre ed effettuare le procedure di valutazione di impatto ambientale sugli interventi proposti;

c) a ridurre o eliminare i fattori di rischio attraverso la realizzazione di dispositivi di sicurezza, procedure e gestioni della sicurezza degli impianti e delle infrastrutture;

d) alla vigilanza sui tipi o modi di produrre e utilizzare dei dispositivi atti ad eliminare e utilizzare dei dispositivi atti ad eliminare o ridurre il rischio;

e) a garantire la vigilanza ed il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi;

f) ad effettuare una consultazione preventiva della popolazione e la sua informazione costante attraverso l'accesso diretto e gratuito ai dati.

23. 3.

Scalia, Camoirano, De Benetti, Gerardini.

Al comma 1, capoverso 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , la modifica dei cicli produttivi e delle sostanze impiegate, la delocalizzazione degli impianti, la chiusura degli impianti o eventualmente dell'intera azienda.

23. 4.

Scalia, Camoirano, De Benetti, Gerardini.

Al comma 1, dopo il capoverso 3 inserire il seguente:

« 3-bis. Il piano dispone altresì le misure di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 28 agosto 1989, n. 305 ».

23. 5.

Camoirano, Di Rosa.

Al comma 1, capoverso 7, all'alinea, sostituire le parole da: è attribuita, fino alla fine del capoverso con le seguenti: è assegnata, con decreto del Ministro dell'ambiente, alle regioni nel territorio delle quali ricadono le seguenti aree critiche:

a) aree industriali e portuali di Livorno e Piombino;

b) area industriale e portuale di Genova;

c) area industriale e portuale di Ravenna;

d) aree industriali di Tercate e Novara;

e) aree industriali del Lambro, Seveso, Olona;

f) area industriale della provincia di Savona;

g) aree contaminate da attività industriali nel territorio di Casale Monferrato e nei territori facenti parte della circoscrizione dell'unità sanitaria locale 76;

h) aree contaminate da attività industriali della Valle Bormida (province di Asti, Alessandria e Cuneo).

23. 6.

Scalia, Camoirano, De Benetti, Gerardini, Muzio, Marco Rizzo, Bertinotti.

Al comma 1, capoverso 7, all'alinea, sostituire le parole da: è attribuita fino alla fine dell'alinea con le seguenti: può essere attribuita alle regioni per la predisposizione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, del piano di risanamento delle seguenti aree critiche.

23. 7.

Camoirano, Di Rosa.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 23. 8.

Dopo le parole: seguenti aree inserire la seguente: critiche.

0. 23. 8. 1.

Arrighini.

Al comma 1, capoverso 7, all'alinea, sostituire le parole: alle seguenti aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali con le seguenti: alle regioni territorialmente competenti per il risanamento delle seguenti aree ad elevata concentrazione di attività industriali.

23. 8.

Camoirano, Di Rosa.

Al comma 1, capoverso 7, all'alinea, aggiungere, in fine, le parole: ed il Ministro della sanità.

23. 9.

Galdelli, Sciacca, De Murtas, Scotto di Luzio, Lenti, Muzio.

Al comma 1, capoverso 7, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente, dopo il capoverso 7 inserire il seguente:

7-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 7 è destinata al recupero dell'area industriale dismessa di Casale Monferrato.

23. 10.

Scalia, Camoirano, De Benetti, Gerardini.

Al comma 1, capoverso 7, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) aree contaminate da attività industriali della Valle Bormida (province di Asti, Alessandria e Cuneo).

*** 23. 11.**

Scalia, Aloisio, Muzio, Marco Rizzo, Bertinotti.

Al comma 1, capoverso 7, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) aree contaminate da attività industriali della Valle Bormida (province di Asti, Alessandria e Cuneo).

*** 23. 13.**

Ghigo, Oreste Rossi, Malvezzi, Gibelli, Pizzicara, Sandrone, Basso, Cavaliere, Bonomi, Broglia, Cherio, Percivalle, Meluzzi, Vietti.

Al comma 1, dopo il capoverso 8 aggiungere i seguenti:

« 8-bis. Una quota, fino ad un massimo del 2,5 per cento delle risorse non ripartite,

indicate nella tabella 4 della deliberazione del CIPE di cui al comma 7, può essere utilizzata dal Ministero dell'ambiente per la predisposizione, di intesa con le regioni interessate e fatta salva la procedura di cui ai commi 2 e 3, del piano di risanamento delle aree critiche di cui al comma 7.

8-ter. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni compensative di bilancio tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994 ».

23. 12.

Le Commissioni.

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

ART. 23-bis.

1. Le misure di sicurezza previste dalla normativa di recepimento della direttiva quadro 89/391/CEE e successive direttive particolari collegate, con particolare riferimento agli obblighi riguardanti le fun-

zioni del responsabile per la sicurezza, l'informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, in merito alle scelte in materia di prevenzione e sicurezza, si applicano anche alle attività industriali di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

23. 01 (nuova formulazione).

Aloisio, Scalia, Viviani.

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

ART. 23-bis.

1. Al fine della promozione delle delocalizzazioni delle aziende con rischio di incidenti rilevanti ubicate in aree urbane è istituito un fondo nazionale ad attivazione di crediti agevolati a favore delle aziende che presentino progetti di delocalizzazione, con una particolare destinazione ai progetti riguardanti le piccole e medie imprese.

23. 02.

Aloisio, Viviani.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 27 ottobre 1994.**

Aloi, Anedda, Arata, Bonino, Bordon, Casini, Caveri, Comino, Costa, Fiori, Floresta, Gasparri, Gnutti, Indelli, Lembo, Li Calzi, Lo Porto, Marano, Maroni, Paola Martinelli, Masi, Matteoli, Mazzetto, Meo Zilio, Mirone, Parisi, Porcu, Antonio Rastrelli, Rivera, Rocchetta, Rodeghiero, Scarpa Bonazza Buora, Segni, Spagnoletti-Zeuli, Stroili, Teso, Urbani.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 26 ottobre 1994 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge del deputato:

GAMBALE: « Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri » (1522).

Sarà stampata e distribuita.

**Adesione di un deputato
ad una proposta di legge costituzionale.**

La proposta di legge costituzionale NOVELLI ed altri: « Modifiche agli articoli 56, 57, 59 e 60 della Costituzione » (1299)

(annunziata nella seduta del 23 settembre 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato BOFFARDI.

**Trasmissione dal ministro
della pubblica istruzione.**

Il ministro della pubblica istruzione, con lettera in data 24 ottobre 1994, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno Bolognesi ed altri n. 9/916/1, Commisso ed altri n. 9/916/2, Monticone ed altri 9/916/3 e Sbarbati ed altri 9/916/5, accolti tutti nella seduta dell'Assemblea del 2 agosto 1994, e concernente altresì il seguito degli intendimenti manifestati in sede di risposta ad alcune interpellanze ed interrogazioni.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria Generale - Ufficio del Controllo e la segreteria della VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), competente per materia.

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

